Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 71° — **Roma - Martedì, 13 maggio 1930 - Anno VIII** — **Numero 112**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca, nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovi, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della O.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna, via Milazzo, 11; Firenze,** Canto del Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Dal 1° aprile 1930, in conseguenza del disposto con l'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, gli originali degli annunzi da inserire nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" debbono essere redatti su carta da bollo da L. 5.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la « Mostra della medaglia e della placchetta artistica » in Roma.

Con decreto 22 aprile 1930-VIII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 1° maggio 1930 al registro n. 4 Finanze, foglio n. 78, la Società « Amici di Castel S. Angelo » è stata autorizzata a promuovere, ai termini e per gli effetti del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra della medaglia e della placchetta artistica, che avrà luogo a Roma dall'aprile al giugno 1930-VIII.

(2310)

Autorizzazione a promuovere la « Mostra dell'artigianato », in Cagliari.

Con decreto 22 aprile 1930-VIII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 1° maggio 1930 al registro n. 4 Finanze, foglio n. 279, la Segreteria provinciale di Cagliari della Federazione autonoma della Comunità artigiana d'Italia è stata autorizzata a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra dell'artigianato, che avrà luogo a Cagliari nei mesi di maggio e giugno 1930-VIII.

(2311)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 808.

LEGGE 27 marzo 1930, n. 481.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2107, recante disposizioni per affrettare la liquidazione e il pagamento delle indennità di espropriazioni per le strade ex militari e di quelle per le riparazioni dei danni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2107, recante disposizioni per affrettare la liquidazione e il pagamento delle indennità di espropriazioni per le strade ex militari e di quelle per le riparazioni dei danni di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 809.

LEGGE 17 aprile 1930, n. 482.

Proroga del termine per l'esecuzione dei lavori del piano regolatore di ampliamento nella regione del Cavalletto della città di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine di venticinque anni, assegnato col R. decreto 24 luglio 1905 per il compimento delle espropriazioni e dei lavori del piano regolatore e di ampliamento della città di Genova, nella regione del Cavalletto, è prorogato di dieci anni, e cioè fino al 24 luglio 1940.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 810.

LEGGE 17 aprile 1930, n. 489.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 dicembre 1929, n. 2117, concernente il conferimento al comune di Catanzaro di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 dicembre 1929, n. 2117, concernente il conferimento al comune di Catanzaro di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 811.

LEGGE 1° maggio 1930, n. 474.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

I contributi dello Stato a pareggio dei bilanci dell'Eritrea e della Somalia, per gli esercizi finanziari dal 1930-31 al 1932-33, già consolidati in forza del R. decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1232, in L. 22.500.000 per l'Eritrea e in L. 56.000.000 per la Somalia, vengono, invece, consolidati rispettivamente nelle somme annue di L. 24.500.000 e L. 54.000.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle Colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931.

Num.	CAPITOLI - Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale in servizio presso l'Amministrazione centrale e personale appartenente, o già appartenente, ad altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Spese fisse)	3,150,000 —
2	Indennità di tramutamento, di missione e rimborso spese di viaggio - Assegni agli addetti ai Gabinetti - Spese per Consigli e Commissioni	200,000 —
3	Sussidi al personale in attività di servizio ed agli ex impiegati e loro famiglie	21,000 —
4	Premi di operosità e di rendimento al personale in servizio nell'Amministrazione centrale ed a funzionari di altre Amministrazioni incaricati di studi e lavori nell'interesse dell'Amministrazione coloniale	112,000 —
5	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	2,000 —
6	Manutenzione del Palazzo della Consulta, adattamenti ed impianti vari nei locali dell'Amministrazione centrale	150,000 —
7	Acquisto di pubblicazioni per la biblioteca ed abbonamenti a periodici per la biblioteca e l'ufficio traduzioni, rilegature e spese varie per la conservazione e l'ordinamento del materiale della biblioteca medesima	31,500 —
8	Spese di rappresentanza ed acquisto di decorazioni	46,000 —
9	Spese per i telegrammi di Stato (Spesa obbligatoria)	650,000 —
10	Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro, aggio, sconto e commissioni su divise estere (Spesa obbligatoria)	16,000 —
11	Spese casuali	25,000 —
12	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione coloniale (art. 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	*per memoria*
13	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
		4,403,500 —
	Spese per servizi speciali.	
14	Spese per studi, ricerche, esplorazioni e pubblicazioni interessanti le colonie, congressi, esposizioni e propaganda coloniale - Sovvenzioni ad istituti nazionali ed internazionali aventi scopi coloniali	185,000 —
15	Spese pel funzionamento dell'Ufficio cartografico e per l'acquisto e la preparazione di carte geografiche e topografiche	18,000 —
16	Museo coloniale - Spese per acquisto, ordinamento, manutenzione e conservazione delle raccolte e per il funzionamento del museo	18,000 —
17	Spese politiche segrete	50,000 —
18	Spese politiche per le Colonie da erogarsi direttamente dal Ministero	300,000 —
19	Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli - Spese per il personale addettovi e pel funzionamento dei servizi	710,000 —
		1,281,000 —
	Debito vitalizio.	
20	Pensioni ordinarie (Spesa fissa)	1,100,000 —
21	Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	40,000 —
		1,140,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese diverse.	
22	Quota parte corrispondente agli interessi della annualità dovuta dalla Colonia Eritrea per l'ammortamento del mutuo di lire 3,000,000 concessole per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gasc per la irrigazione della pianura di Tessenei (Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2155 - Quinta delle quaranta annualità)	126,016.36
	Contributi alle Colonie a pareggio dei bilanci.	
23	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Tripolitania	205,600,000 —
24	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Cirenaica	204,700,000 —
25	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio dell'Eritrea	26,200,000 —
26	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Somalia	56,500,000 —
		493,000,000 —
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Rimborso di somme anticipate.	
27	Quota parte, in conto capitale, della annualità dovuta dalla Colonia Eritrea, per l'ammortamento del mutuo di lire 3,000,000 concessole per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gasc per la irrigazione della pianura di Tessenei (Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2155 - Quinta delle quaranta annualità)	33,425.64
	Anticipazioni ai Governi coloniali.	
28	Mutuo del Tesoro dello Stato al Governo della Tripolitania, per concorso al finanziamento della costituenda società a Pisida (Zuara) per la produzione del potassio e del magnesio dalle acque marine (Regio decreto 19 luglio 1929, n. 1396 - Seconda delle tre rate)	2,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	Partite che si compensano con l'entrata.	
29	Fondo da assegnarsi ai Governi coloniali e al Deposito truppe coloniali in Napoli, per gli scopi fissati dall'art. 3 del Regio decreto 5 dicembre 1928, n. 2638 (Fondo scorta per i servizi militari)	4,500,000 —
	Totale della categoria « Movimento di capitali »	6,533,425.64

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

RIASSUNTO PER TITOLI.

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
Spese generali	4,403,500 —
Spese per servizi speciali	1,281,000 —
Debito vitalizio	1,140,000 —
Totale della categoria prima della parte ordinaria	6,824,500 —
TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
Spese diverse	126,016.36
Contributi alle Colonie a pareggio dei bilanci	493,000,000 —
Totale della categoria prima della parte straordinaria	493,126,016.36

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali.	
	Rimborso di somme anticipate	33,425.64
	Anticipazioni ai Governi coloniali	2,000,000 —
	Partite che si compensano con l'entrata	4,500,000 —
	Totale della categoria II	6,533,425.64
	Totale del titolo II (Parte straordinaria)	499,659,442 —
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	506,483,942 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	499,950,516.36
	Categoria II. — Movimento di capitali	6,533,425.64
	Totale generale	506,483,942 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Numero di pubblicazione 812.

LEGGE 10 aprile 1930, n. 487.

Modifica alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Dopo l'art. 70 della legge 11 marzo 1926, n. 397, è aggiunto il seguente articolo:

« Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio può essere inflitta la sospensione dal grado, la quale è regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite dai precedenti articoli per la sospensione dall'impiego.

« Durante il periodo di sospensione dal grado, agli ufficiali di cui al precedente comma sarà corrisposta la metà del trattamento economico inerente alla posizione di A. R.Q. ».

Art. 2.

La presente legge ha vigore dal 1° gennaio 1930.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 813.

LEGGE 27 marzo 1930, n. 499.

Riconoscimento, ai fini del computo delle campagne di guerra, del tempo passato in luoghi di cura, in licenza di convalescenza, in aspettativa, ecc., per ferite e malattie riportate nella guerra nazionale 1915-1918.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I mutilati ed invalidi in conseguenza di ferita o malattia riportata od aggravata per causa della guerra nazionale 1915-

1918, ascritti ad una delle prime sei categorie di pensione od assegno rinnovabile di cui alle tabelle *C* e *D* allegate al R. decreto 1491 del 12 luglio 1923 e che alla data della ferita o della malattia stessa facevano parte di enti dell'Esercito o della Marina mobilitati, in zone dichiarate in istato di guerra, debbono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui al decreto Luogotenenziale del 4 settembre 1916, n. 1207, come appartenenti a comandi, corpi e servizi mobilitati, in zone dichiarate in istato di guerra, anche per tutto il tempo decorso dalla data della ferita, della malattia o dell'aggravamento di cui sopra, fino a quella dell'armistizio (4 novembre 1918).

Art. 2.

I militari che riportarono ferite o malattie già riconosciute alla data della presente legge direttamente dipendenti da cause dovute alla guerra nazionale 1915-18, mentre facevano parte di enti dell'Esercito o della Marina mobilitati in zone dichiarate in istato di guerra — e che non sono compresi tra i militari indicati nel precedente art. 1 — debbono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui al decreto Luogotenenziale 4 settembre 1916, n. 1207, come appartenenti a comandi, corpi e servizi mobilitati in zone dichiarate in istato di guerra anche dopo la data della ferita o malattia suddette e non oltre il 4 novembre 1918, solamente però per il periodo trascorso, in conseguenza di tale ferita o malattia, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza, in aspettativa, o presso enti territoriali per inabilità alle fatiche di guerra.

Art. 3.

Per le ferite e malattie dipendenti dalla guerra e riportate dopo il 4 novembre 1918 in Albania da militari che facevano parte del corpo di occupazione, i benefici di cui ai precedenti articoli si applicano fino alla data del 2 agosto 1920.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 814.

LEGGE 1° maggio 1930, n. 507.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1903, portante autorizzazione di una nuova assunzione di impegni entro il limite di 110 milioni di lire per la prosecuzione di lavori della linea direttissima Firenze-Bologna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1903, portante autorizzazione di una nuova assunzione di impegni entro il limite di 110 milioni di lire per la prosecuzione dei lavori della linea direttissima Firenze-Bologna.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 815.

LEGGE 24 marzo 1930, n. 497.

Soppressione del vincolo di età per la concessione del Regio assentimento al matrimonio degli ufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 1 della legge 7 giugno 1929, n. 916, è esteso agli ufficiali della Regia marina.

Tuttavia il Regio assentimento, di cui al 1° comma dell'art. 1 del testo unico approvato col R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371, non potrà essere concesso a quelli, fra i predetti ufficiali, che abbiano grado inferiore a sottotenente di vascello o corrispondente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI — GAZZERA — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 816.

REGIO DECRETO 24 marzo 1930, n. 399.

Approvazione di un nuovo statuto della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna e modifiche della organizzazione periferica della detta Confederazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 24 ottobre 1926, n. 1908, con cui fu concesso il riconoscimento giuridico, ai sensi ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, ed

alle Associazioni regionali aderenti alla Confederazione stessa, e furono approvati gli statuti relativi;

Vista la domanda in data 10 febbraio 1930 con la quale la predetta Confederazione ha chiesto che venga revocato il riconoscimento giuridico delle Associazioni regionali sopra citate, che venga concesso, a norma di legge, il riconoscimento giuridico alle Associazioni sindacali ad essa aderenti, come nell'elenco alligato alla detta domanda, e vengano approvati i relativi statuti, nonchè un nuovo statuto confederale;

Visti gli articoli 4, 8 e 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 36 e 37 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato il nuovo statuto della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, secondo il testo annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Lo statuto della detta Confederazione approvato con Nostro decreto 24 ottobre 1926, n. 1908, è, perciò, sostituito dallo statuto di cui al comma precedente.

Art. 2.

E' revocato il riconoscimento giuridico, concesso col Nostro decreto 24 ottobre 1926, n. 1908, delle Associazioni regionali aderenti alla predetta Confederazione, indicate nell'elenco annesso al decreto stesso.

Art. 3.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alle seguenti Associazioni di grado inferiore aderenti alla Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna:

A) Associazione nazionale fascista della navigazione interna;

B) Associazione nazionale fascista delle imprese ausiliarie dei trasporti terrestri e della navigazione interna;

C) Associazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende dei trasporti terrestri, della navigazione interna e delle attività ausiliarie;

D) Unioni regionali e interregionali appresso indicate:

1. Unione regionale fascista piemontese dei trasporti terrestri, con competenza sulle provincie del Piemonte e con sede in Torino.
2. Unione regionale fascista lombarda dei trasporti terrestri, con competenza territoriale sulle provincie della Lombardia e con sede in Milano.
3. Unione regionale fascista tridentina dei trasporti terrestri, con competenza territoriale sulle provincie della Venezia Tridentina e con sede in Bolzano.
4. Unione regionale fascista veneta dei trasporti terrestri, con competenza territoriale sulle provincie del Veneto e con sede in Venezia.
5. Unione regionale fascista giuliana dei trasporti terrestri, con competenza territoriale sulle provincie della Venezia Giulia e con sede in Trieste.
6. Unione regionale fascista ligure dei trasporti terrestri, con competenza territoriale sulle provincie della Liguria e con sede in Genova
7. Unione regionale fascista emiliana dei trasporti terrestri, con competenza territoriale sulle provincie dell'Emilia e con sede in Bologna.
8. Unione regionale fascista toscana dei trasporti terrestri, con competenza territoriale sulle provincie della Toscana e con sede in Firenze.
9. Unione interregionale fascista dei trasporti terrestri di Roma, con competenza territoriale sulle provincie del Lazio, dell'Umbria, di Aquila degli Abruzzi e con sede in Roma.
10. Unione interregionale fascista dei trasporti terrestri di Ancona, con competenza territoriale sulle provincie delle Marche, di Chieti, Teramo e Pescara e con sede in Ancona.
11. Unione interregionale fascista dei trasporti terrestri di Napoli, con competenza territoriale sulle provincie della Campania e di Campobasso e Potenza e con sede in Napoli.
12. Unione interregionale fascista dei trasporti terrestri di Bari, con competenza territoriale sulle provincie delle Puglie e Matera e con sede in Bari.
13. Unione regionale fascista calabrese dei trasporti terrestri, con competenza territoriale sulle provincie della Calabria e con sede in Reggio Calabria.
14. Unione regionale fascista sicula dei trasporti terrestri, con competenza territoriale sulle provincie della Sicilia e con sede in Palermo.
15. Unione regionale fascista sarda dei trasporti terrestri, con competenza territoriale sulle provincie della Sardegna e con sede in Cagliari.

Sono approvati gli statuti delle Associazioni e delle Unioni predette secondo i rispettivi testi, che si alligano al presente decreto, e che sono firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del Nostro decreto 24 ottobre 1926, n. 1908, sono applicabili nei rapporti delle Associazioni e Unioni, alle quali viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 3 del presente decreto.

E' fatta riserva di provvedere, a norma di legge, circa l'approvazione delle nomine dei dirigenti delle Associazioni ed Unioni predette.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 295, foglio 134. — MANCINI.

Statuto della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna.

TITOLO I.

COSTITUZIONE E SCOPI.

Art. 1.

Con la denominazione di « Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna » è costituita, con sede in Roma, un'associazione che riunisce tutte le associazioni sindacali legalmente riconosciute e co-

stituite da imprese dei trasporti terrestri e della navigazione interna oppure tra imprese similari o affini o ausiliarie alle suddette, per le quali venga determinato l'inquadramento nella Confederazione, nonchè le associazioni sindacali legalmente riconosciute dei dirigenti le imprese stesse.

Fanno, inoltre, parte della Confederazione gli enti ed istituti assistenziali, che eventualmente si costituiscano a vantaggio delle categorie inquadrate per gli scopi di cui all'articolo 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

La Confederazione, per le sue finalità statutarie, estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno, e, in quanto giuridicamente riconosciuta, ha, nei limiti stabiliti dalle leggi, dalle disposizioni delle autorità governative e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le associazioni che la compongono.

Art. 2.

La Confederazione è formata:

a) dalle Unioni regionali ed interregionali;

b) dalle Associazioni nazionali;

c) dagli enti od istituti assistenziali costituiti a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 3.

La Confederazione ha per iscopo di tutelare gli interessi delle categorie inquadrate nelle associazioni aderenti in armonia con quelli superiori della Nazione.

Essa si prefigge inoltre scopi di assistenza economico-sociale, morale e religiosa, di educazione nazionale, di istruzione professionale, di incremento della produzione.

Per il raggiungimento dei suoi fini spetta alla Confederazione di:

a) disciplinare l'inquadramento sindacale di tutte le categorie rappresentate secondo le direttive dei competenti organi statali;

b) stabilire le direttive che debbono essere osservate da tutte le associazioni dipendenti nelle questioni sindacali in relazione alle leggi dello Stato ed alla necessità che le attività rappresentate abbiano la massima efficienza nell'interesse della economia nazionale;

c) dettare norme ed attuare provvedimenti per il coordinamento delle iniziative delle associazioni dipendenti, in maniera da realizzare unità di indirizzo nelle attività delle medesime e la più salda collaborazione tra esse e gli altri fattori della produzione;

d) rappresentare legalmente le categorie inquadrate, quando la rappresentanza non spetti alle associazioni dipendenti, rispetto alle autorità politiche ed amministrative, alle corrispondenti associazioni sindacali dei prestatori di opera ed alle associazioni sindacali di datori di lavoro, dinanzi alla Magistratura del lavoro, ed, in fine, nei confronti di enti e di associazioni che abbiano fini interessanti le attività inquadrate;

e) adoperarsi, su richiesta delle parti, per dirimere amichevolmente le questioni e le vertenze che possano sorgere tra le associazioni dipendenti, e tra queste ed altri organismi sindacali;

f) studiare le questioni economiche, tecniche e giuridiche che siano di interesse generale;

g) stipulare contratti collettivi di lavoro interregionali e nazionali interessanti le categorie di datori di lavoro rappresentate, quando queste non siano inquadrate in associazioni nazionali; assistere le associazioni dipendenti nella stipulazione di contratti di loro competenza, sostituendosi anche ad esse quando i contratti abbiano carattere generale, o particolare importanza per le categorie inquadrate, o quando le associazioni dipendenti non riescano a conchiudere gli accordi;

h) eleggere e designare propri rappresentanti in tutti gli organi, enti e consessi attinenti ad interessi o servizi che riguardano le categorie rappresentate ove tali rappresentanze siano richieste o ammesse;

i) fare, a norma di legge, le proposte dei candidati per le elezioni dei deputati al Parlamento Nazionale;

l) autorizzare le associazioni aderenti a proporre azioni avanti la Magistratura del lavoro, quando siano falliti i tentativi di amichevole componimento;

m) promuovere la costituzione di nuove associazioni sindacali o istituti assistenziali;

n) adempiere a tutti gli altri còmpiti e funzioni che le siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità dello Stato.

TITOLO II.

Delle Associazioni aderenti.

Art. 4.

Per essere ammessi a far parte della « Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna » le associazioni e gli istituti assistenziali non ancora riconosciuti debbono presentare alla presidenza della Confederazione regolare domanda, accompagnata dalla copia del relativo statuto e da una relazione intorno alle origini ed alla attività spiegata dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda dovrà contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto, nonchè tutte le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dalla Confederazione, nell'àmbito della sua competenza.

La Confederazione ha facoltà di subordinare l'accoglimento delle domande alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Consiglio confederale. Se essa è accettata, il presidente della Confederazione richiederà al Ministero delle corporazioni il riconoscimento giuridico dell'associazione sindacale e l'attribuzione della personalità giuridica all'istituto assistenziale.

Se la domanda non è accolta, il presidente della Confederazione ne informa il Ministero delle corporazioni, specificando i motivi che hanno determinato il diniego. E' fatta salva la facoltà da parte della associazione interessata di proporre ricorso a norma di legge al predetto Ministero.

Comunque, se entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda la Confederazione non avrà fatto conoscere le proprie decisioni, si intenderà che la domanda stessa non sia stata accolta e l'associazione avrà facoltà di produrre il ricorso di cui al comma precedente.

Art. 5.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle associazioni regolarmente iscritte ed agli istituti assistenziali giuridicamente riconosciuti.

Essi sono tenuti a fornire alla Confederazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

Art. 6.

L'adesione alla Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna impegna l'associazione o l'istituto assistenziale senza limiti di tempo.

L'associazione o l'istituto, il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio della Confederazione.

Art. 7.

I rapporti che le varie associazioni costituenti la Confederazione potranno avere tra loro saranno regolati dalle istruzioni emanate dal presidente della Confederazione stessa.

Le associazioni costituenti la Confederazione sono tenute ad informare la medesima di tutte le questioni che comunque abbiano a sorgere tra esse e le corrispondenti associazioni dei prestatori d'opera, nonchè tra esse e le altre associazioni sindacali dei datori di lavoro.

TITOLO III.

Organi della Confederazione.

Art. 8.

Sono organi della Confederazione:

a) il presidente;

b) il segretario generale;

c) il Consiglio nazionale;

d) il Comitato tecnico-economico.

Il presidente.

Art. 9.

Il presidente della Confederazione è eletto dal Consiglio nazionale, dura in carica quattro anni, e può essere rieletto.

La sua nomina deve essere approvata a norma di legge.

Art. 10.

Il presidente dirige e rappresenta la Confederazione, a tutti gli effetti di legge e di statuto, tanto nei rapporti interni come in quelli esterni; è responsabile dell'andamento e dell'amministrazione della Confederazione, esercita il potere disciplinare e tutte le altre facoltà a lui demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti interni.

In particolare il presidente:

a) cura l'attuazione degli scopi previsti dal presente statuto, in armonia con le deliberazioni del Consiglio nazionale;

b) convoca e presiede il Consiglio nazionale e il Comitato tecnico-economico. Ha altresì facoltà di intervenire nelle adunanze dei Consigli delle associazioni dipendenti;

c) delibera, in sede di ricorso, sui provvedimenti di ammissione o di espulsione dei soci alle associazioni dipendenti;

d) designa e nomina i rappresentanti della Confederazione in tutti i corpi ed enti ove tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

e) ha facoltà di chiedere documenti e notizie e di ordinare ispezioni od indagini sull'andamento delle associazioni dipendenti, quando l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle associazioni stesse sia attribuito alla Confederazione;

f) cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni tra le varie associazioni confederate, e delibera i provvedimenti occorrenti per regolare eventuali conflitti di competenza sindacale tra le associazioni stesse;

g) delibera sugli atti indicati nelle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni;

h) approva gli atti delle associazioni dipendenti indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, in quanto nel decreto di riconoscimento delle associazioni stesse siano attribuite alla Confederazione le funzioni di tutela;

i) nomina il segretario generale, il personale di segreteria, degli uffici, quello degli enti od istituti di cui all'articolo 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e di quegli altri che eventualmente fossero creati dalla Confederazione, fissando per gli stessi le condizioni di assunzione; in genere, sceglie tutte le persone chiamate a prestare un'attività, o servizio, o assistenza, sia temporanea che continuativa, alla Confederazione e alle organizzazioni aderenti, fissando le condizioni relative;

l) delibera tutti i provvedimenti di sua competenza previsti dal Titolo VII del presente statuto contro i dirigenti delle associazioni dipendenti;

m) rappresenta la Confederazione nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro di efficacia nazionale ed interregionale e le associazioni dipendenti in quelli per i quali ritenga opportuno esercitare la facoltà d'intervento a norma dell'art. 3 lettera *g*), e ratifica la stipulazione di qualunque contratto collettivo delle associazioni dipendenti;

n) delibera l'intervento della Confederazione nelle controversie innanzi la Magistratura del lavoro;

o) esercita, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio nazionale, e le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dal Consiglio nella sua prossima riunione;

p) delibera su tutti gli altri oggetti che non siano di particolare competenza del Consiglio nazionale.

In caso di assenza o d'impedimento il presidente è sostituito dal segretario generale.

Il segretario generale.

Art. 11.

Il segretario generale è l'organo esecutivo della Confederazione.

Esso, oltre a sostituire il presidente a norma dell'art. 10, può avere dallo stesso delegate particolari funzioni.

Il segretario generale è nominato dal presidente che determina la durata del suo mandato. La sua nomina deve essere sottoposta all'approvazione del Ministero delle corporazioni. Esso deve possedere i requisiti di legge e non può esercitare professioni o assumere cariche senza autorizzazione del presidente.

Art. 12.

Spetta al segretario generale, sotto l'alta vigilanza del presidente, di dare esecuzione alle decisioni e deliberazioni degli organi confederali, di provvedere alla organizzazione e alla direzione dei servizi e degli uffici della Confederazione e alla vigilanza su quelli delle associazioni confederate.

Egli funge, inoltre, da segretario nelle riunioni del Consiglio nazionale e del Comitato tecnico-economico, ed ha facoltà di intervenire alle sedute dei Consigli delle associazioni confederate.

Il Consiglio nazionale.

Art. 13.

Il Consiglio nazionale è composto:

a) dal presidente della Confederazione;

b) dal segretario generale della Confederazione;

c) dai presidenti delle Associazioni nazionali;

d) dai presidenti delle Unioni regionali ed interregionali;

e) dai presidenti degli enti e degli istituti assistenziali.

Fanno inoltre parte del Consiglio nazionale i componenti del Comitato tecnico-economico.

Partecipano altresì di diritto, al Consiglio, i sindaci della Confederazione.

I presidenti delle associazioni ed enti di cui sopra, le nomine dei quali al momento in cui il Consiglio viene convocato, non siano state ancora ratificate a norma di legge, potranno ugualmente partecipare al Consiglio stesso, ma la Confederazione è tenuta a comunicare l'elenco di essi al Ministero delle corporazioni.

Il Consiglio è convocato e presieduto dal presidente della Confederazione o da un suo delegato; e ne è segretario il segretario generale della Confederazione e, in sua assenza, il membro meno anziano di età del Consiglio.

Art. 14.

Spetta al Consiglio nazionale:

a) di deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Confederazione;

b) di nominare il presidente della Confederazione;

c) di nominare il tesoriere-economo;

d) di eleggere dieci membri del Comitato tecnico-economico;

e) di deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo della Confederazione, nonchè sulla relazione morale e su quella economica dei dirigenti della Confederazione e di esaminare la relazione finanziaria dei sindaci. In sede di deliberazione del bilancio preventivo, il Consiglio potrà delegare al presidente della Confederazione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modificazioni che fossero richieste dal Ministero delle corporazioni. Nella stessa sede saranno deliberate — secondo le disposizioni vigenti — le quote dei contributi suppletivi a carico dei singoli soci delle associazioni dipendenti.

Tali deliberazioni sono soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni;

f) di nominare tre sindaci;

g) di proporre i candidati per le elezioni dei deputati al Parlamento Nazionale;

h) di deliberare le modificazioni allo statuto confederale;

i) di deliberare sull'ammissione alla Confederazione di associazioni sindacali;

l) di deliberare sulla costituzione di nuove associazioni sindacali e sulla modifica della circoscrizione territoriale di associazioni già esistenti, salvo le ratifiche di legge;

m) di fissare le indennità del presidente e dei membri del Comitato;

n) di deliberare, in genere, sugli oggetti sottoposti al suo esame dal presidente e dal Comitato tecnico-economico ed assolvere a quegli altri còmpiti e funzioni che gli sono devoluti per legge, statuto, regolamenti interni e provvedimenti della pubblica autorità.

E' in facoltà del Consiglio di delegare i suoi poteri al presidente della Confederazione.

Art. 15.

Il Consiglio nazionale si riunisce ordinariamente una volta l'anno, ed in via straordinaria quante altre volte dal presidente della Confederazione sia convocato, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri o dai sindaci.

La convocazione sarà fatta dal presidente della Confederazione con lettera raccomandata e spedita 10 giorni prima della riunione, e contenente la indicazione del luogo, giorno ed ora di essa, nonchè l'elenco degli argomenti da trattarsi.

Il suddetto termine potrà essere, in caso di urgenza, ridotto a cinque giorni.

Per la validità delle adunanze in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno di coloro che vi devono partecipare; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'adunanza sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Non sono ammesse deleghe.

Ogni componente il Consiglio nazionale ha facoltà di chiedere al presidente la discussione di un determinato argomento, presentando analoga domanda scritta cinque giorni prima.

Ciascun membro del Consiglio nazionale ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta, e per appello nominale.

Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione; le deliberazioni concernenti persone debbono sempre essere prese per scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Non avranno diritto a partecipare alle sedute del Consiglio i rappresentanti di quelle associazioni che non fossero in regola con il versamento dei contributi suppletivi alla Confederazione.

Il Comitato tecnico economico.

Art. 16.

Il Comitato tecnico-economico è il massimo organo consultivo della Confederazione.

Esso è costituito:

a) dal segretario generale della Confederazione;

b) dai presidenti delle associazioni nazionali;

c) dai presidenti degli enti ed istituti assistenziali;

d) da dieci membri eletti dal Consiglio nazionale;

e) da dieci membri nominati dal presidente della Confederazione.

Il presidente della Confederazione nomina, altresì, scegliendolo tra i componenti del Comitato, uno o più vice-presidenti.

Il Comitato può dividere la sua organizzazione in più « sezioni » il cui numero e la cui competenza sarà determinata dal presidente della Confederazione, il quale può decidere anche la costituzione di uffici tecnici confederali di carattere stabile, col còmpito di assistere le sezioni stesse.

Per lo studio di determinati problemi il presidente della Confederazione può temporaneamente aggregare al Comitato tecnico-economico persone particolarmente competenti nei problemi stessi.

Art. 17.

Il Comitato tecnico-economico coadiuva gli altri organi della Confederazione nello studio dei problemi e nello svolgimento delle varie forme di attività dirette:

a) a favorire l'ordinario sviluppo economico dei trasporti terrestri e della navigazione interna, armonizzando gli interessi generali della Nazione con la legittima tutela degli interessi delle imprese confederate;

b) allo studio ed all'applicazione della legislazione sociale, e di tutte le iniziative educative ed assistenziali che mirino a favorire, con spirito di solidarietà e con finalità nazionali, i rapporti tra le imprese e i loro dipendenti;

c) a patrocinare e mettere in rilievo con opportuna azione presso i poteri pubblici, e seguendo i lavori legislativi, gli interessi delle varie categorie confederate;

d) a provvedere alla interpretazione e illustrazione dei provvedimenti legislativi in tema di trasporti, e, in ispecie, per quanto si riferisce all'applicazione e modificazione di tariffe;

e) a favorire l'incremento della cultura e della tecnica in tema di trasporti e la elaborazione di studi statistici ed economici utili alla risoluzione delle varie questioni che possano praticamente presentarsi.

Art. 18.

Il Comitato tecnico-economico è convocato dal presidente della Confederazione e presieduto dal medesimo, e, in sua assenza, da uno dei vice-presidenti del Comitato.

Il Comitato si può riunire in seduta separata di ciascuna delle sezioni, presieduta dal presidente o dal segretario generale della Confederazione. La durata della carica di membro e di vice-presidente del Comitato tecnico è di un anno. Il presidente della Confederazione ha facoltà di procedere alla costituzione di un Comitato di presidenza delle sezioni da lui stesso presieduto e, in sua assenza o impedimento, dal segretario generale della Confederazione.

Art. 19.

Il presidente può conferire anche incarichi a singoli membri del Comitato tecnico-economico per lo studio di determinate questioni di loro particolare competenza, salvo sempre le relazioni da effettuarsi in seno al Comitato.

Art. 20.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto coloro che appartengono a qualcuna delle categorie inquadrate nelle associazioni dipendenti dalla Confederazione.

E' vietato il cumulo delle cariche di dirigente.

Il Ministero delle corporazioni potrà, tuttavia, consentire, quando lo ritenga necessario ed opportuno, che sia derogato alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

TITOLO IV.

PATRIMONIO SOCIALE — AMMINISTRAZIONE E BILANCIO.

Art. 21.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Confederazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio nazionale, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio sociale debitamente aggiornato.

Il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) deve essere — a norma dell'art. 18 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130 — investito in titoli del Debito pubblico vincolati.

Art. 22.

Le entrate della Confederazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dalle quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dalle somme incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

Le quote dei contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci delle associazioni di primo grado dipendenti saranno stabilite, in conformità delle norme di legge e con l'approvazione del Ministero delle corporazioni, in sede di approvazione del bilancio preventivo, dal Consiglio nazionale.

Art. 23.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitto, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, indennità di viaggio, trasporti); le spese per l'organizzazione sindacale e per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci delle associazioni dipendenti;

b) le spese per gli uffici di collocamento previsti dal Regio decreto 15 novembre 1928, n. 2762;

c) i contributi a favore dell'Opera nazionale del Dopolavoro, Opera nazionale maternità ed infanzia, Opera nazionale Balilla;

d) le spese per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Almeno l'80 % delle entrate della Confederazione deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 24.

Le norme da osservarsi dalla Confederazione e dalle associazioni dipendenti per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio saranno stabilite con apposito regolamento che sarà deliberato dal presidente della Confederazione, e sottoposto all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Resta comunque stabilito che i dirigenti delle associazioni che ordinano spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata ai sensi di legge, oppure ne contraggono l'impegno, ne rispondono in proprio ed in solido.

Il tesoriere-economo, nominato dal Consiglio, a noma della lettera *c*) dell'art. 14, dovrà curare che la gestione sociale sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio ed alle norme contenute nel presente statuto e nel regolamento di cui al precedente comma.

Spetta ad esso di curare la redazione dello schema del bilancio preventivo e di compilare il conto consuntivo.

Il Consiglio potrà stabilire che il tesoriere-economo sia tenuto a versare cauzione.

Art. 25.

L'esercizio finanziario si inizia il 1° luglio e termina al 30 giugno dell'anno successivo.

Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dal Consiglio nazionale entro il mese di ottobre precedente all'esercizio a cui si riferisce.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei sindaci.

Resta ferma, in ogni caso, l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci e per la determinazione e l'esazione dei contributi stabilita dalla legge o dettata dal Ministero delle corporazioni.

Art. 26.

Il Consiglio nazionale della Confederazione nomina ogni anno tre sindaci i quali devono assistere alle riunioni del Consiglio nazionale.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta al Consiglio e comunicata al Ministero delle corporazioni.

TITOLO V.

DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

Art. 27.

I contratti collettivi aventi efficacia nell'àmbito della circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata da una associazione confederata sono di competenza dell'associazione stessa.

L'associazione, prima di iniziare trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la corrispondente associazione dei prestatori d'opera e per la modifica di un contratto esistente, deve informare la Confederazione.

La Confederazione può, quando lo ritenga opportuno, inviare un suo delegato per assistere alle trattative ed alla conclusione del patto, e può altresì in qualsiasi momento, nei casi previsti dalla lettera *g*) dell'art. 3, avocare a sè la trattazione di questioni e vertenze o la stipulazione di contratti collettivi di competenza delle associazioni dipendenti.

L'efficacia di questi contratti collettivi è in ogni caso subordinata alla ratifica del presidente della Confederazione.

Art. 28.

I contratti collettivi aventi efficacia nell'ambito della circoscrizione di due o più associazioni dipendenti dalla Confederazione o di categorie inquadrate in diverse associazioni sono di competenza della Confederazione stessa.

Nella trattazione dei contratti collettivi suddetti il presidente, quando lo reputi opportuno, può fare intervenire, nominandoli egli stesso, i rappresentanti delle associazioni aventi competenza sul territorio o sulle categorie alle quali si riferiscono i contratti stessi.

I contratti collettivi di competenza della Confederazione, e quelli da essa stipulati in luogo e vece delle associazioni dipendenti, sono firmati dal presidente quale legale rappresentante della Confederazione stessa agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il presidente può, ove lo ritenga opportuno, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

Art. 29.

Le associazioni confederate non potranno adire la Magistratura del lavoro nè gli arbitri eventualmente previsti dal contratto di lavoro per la decisione delle controversie collettive dipendenti dall'applicazione dei contratti stessi, se non avranno chiesto al presidente della Confederazione ovvero agli organi centrali di collegamento eventualmente costituiti tra le associazioni di datori di lavoro e quelle dei lavoratori, l'esperimento nelle pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e tale esperimento non sia riuscito.

La Confederazione ha l'obbligo di spiegare ogni attività per conciliare le controversie che sorgano tra le associazioni confederate e le altre associazioni sindacali, sostituendosi anche alle prime, tutte le volte che le controversie abbiano carattere generale o rivestano particolare importanza.

Art. 30.

Indipendentemente dal disposto del precedente articolo spetta al presidente della Confederazione di concedere alle associazioni confederate la preventiva autorizzazione per proporre azioni avanti la Magistratura del lavoro. Le associazioni confederate che siano convenute in giudizio debbono darne avviso alla Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Art. 31.

Spetta al Consiglio nazionale di concedere agli organi centrali di collegamento la facoltà di dettare norme generali sulle condizioni del lavoro ai sensi dell'art. 10 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 56 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

TITOLO VI.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

Art. 32.

Gli organi delle associazioni confederate di primo grado, competenti a norma dei rispettivi statuti, possono deliberare l'espulsione dalle associazioni stesse di soci i quali abbiano commesso gravi atti di insubordinazione oppure azioni contrarie agli interessi morali e materiali della organizzazione sindacale, oppure abbiano dimostrato difetto di senso nazionale e morale, o quando la gravità dei fatti commessi non consenta la loro permanenza nelle associazioni.

Le deliberazioni saranno prese sulla base anche delle note e difese scritte che saranno state comunicate alle associazioni stesse dagli interessati.

Il provvedimento di espulsione deve essere, a cura del presidente dell'associazione confederata, notificato all'interessato mediante lettera raccomandata. L'interessato ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

E' salvo in ogni caso il diritto di ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni contro i provvedimenti di cui ai precedenti commi.

Art. 33.

Il presidente della Confederazione ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura, oppure la sospensione dalla carica e dalle funzioni, per un periodo non superiore a sei mesi, ai dirigenti delle associazioni confederate, i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura e di sospensione, l'interessato ha diritto di ricorrere al Consiglio nazionale.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 34.

Spetta al presidente della Confederazione di denunciare al Ministero delle corporazioni i dirigenti delle associazioni confederate, nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni, perchè recidivi nelle mancanze di cui all'articolo precedente o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali delle organizzazioni, od azioni contro l'onore o che dimostrino difetto di senso nazionale o morale o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

Art. 35.

Qualora in seguito a provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti delle associazioni confederate, o per qualsiasi altra causa, gli organi deliberativi ed esecutivi delle associazioni stesse non siano in grado od omettano di far ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento o per statuto o per il raggiungimento delle finalità essenziali dell'ente, il presidente della Confederazione è tenuto a farne denuncia al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 36.

Il presidente della Confederazione è tenuto a denunciare al Ministero delle corporazioni i Consigli direttivi delle associazioni confederate, ove si ravvisi che possa occorrere da parte del Ministero stesso l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 37.

Il presidente della Confederazione è tenuto a denunciare al Ministero delle corporazioni le associazioni confederate nei riguardi delle quali si renda eventualmente necessaria la revoca del riconoscimento a norma dell'art. 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 38.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte da un terzo dei componenti il Consiglio nazionale.

Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al presidente della Confederazione. Questi provvederà a radunare il Consiglio nazionale con avviso scritto da diramarsi ai partecipanti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione: l'avviso dovrà contenere la menzione delle modifiche da apportare allo statuto.

Le deliberazioni del Consiglio non saranno valide se non prese con una maggioranza di almeno la metà dei componenti del Consiglio aventi diritto al voto.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 39.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo. Il patrimonio netto, risultante dalla liquidazione, sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 40.

Per la prima applicazione del presente statuto, il presidente della Confederazione sarà nominato dal Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per l'interno.

Art. 41.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
Bottai.

Statuto della Associazione nazionale fascista della navigazione interna, dipendente dalla Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna.

Titolo I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

Con la denominazione di « Associazione nazionale fascista della navigazione interna » è costituita, con sede in Roma, un'associazione professionale, che riunisce sotto il simbolo del Littorio tutte le imprese esercenti attività di navigazione interna.

L'Associazione estende la sua competenza su tutto il territorio nazionale.

Art. 2.

L'Associazione fa parte della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, ne accetta i principii e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuta, a termine della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente nel territorio del Regno tutti gli appartenenti alla categoria per la quale è stata costituita.

Art. 3.

L'Associazione si propone:

a) di rappresentare, nei confronti delle autorità politiche ed amministrative, delle altre associazioni sindacali e dinanzi alla Magistratura del lavoro, la categoria dei datori di lavoro che la compongono e di tutelarne, nei limiti imposti dalle superiori esigenze della Nazione, gli interessi morali ed economici;

b) di regolare — mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro — i rapporti di prestazione di opera tra la categoria professionale dei datori di lavoro e quella dei prenditori di opera:

c) di mantenere la disciplina della produzione e di promuoverne l'aumento, il perfezionamento nonchè la riduzione dei costi, osservando in ogni caso l'art. 22 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

d) di eleggere o designare propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi che abbiano fini interessanti la categoria inquadrata e negli altri casi previsti dalla legge;

e) di curare l'assistenza economico sociale, morale e religiosa, l'educazione nazionale e l'istruzione professionale dei soci.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 4.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, le imprese individuali e collettive, esercenti attività di navigazione interna, che posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano la loro sede legale nel Regno;

b) siano iscritte negli albi tenuti dai Consigli provinciali dell'economia;

c) accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti e le altre norme che in base allo statuto siano, anche in avvenire, emanate;

d) i rappresentanti dell'impresa siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale e posseggano gli altri requisiti di legge.

Le imprese straniere, che posseggano i requisiti richiesti dal presente articolo e che abbiano residenza in Italia da almeno dieci anni, possono essere ammesse come socie, ma i loro rappresentanti non possono essere nominati od eletti a cariche e funzioni direttive.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al presidente dell'Associazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e dello statuto della Confederazione, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sociali a norma delle disposizioni di legge e degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sindacale.

La iscrizione a socio vale per cinque anni consecutivi e si intende tacitamente rinnovata per uguale periodo se le dimissioni non vengono comunicate, a mezzo di lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio in corso, computabile dalla data di iscrizione.

Sull'ammissione dei soci decide il Consiglio dell'Associazione. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso il ricorso al presidente della Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 6.

I soci dell'Associazione non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 7.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui al precedente art. 5;

b) per espulsione, deliberata dal Consiglio dell'Associazione, per motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari, e dal precedente art. 6;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente con i versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi. I soci sono tenuti a fornire all'Associazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

Art. 9.

I soci sono tenuti alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi stipulati dall'Associazione o dalla Confederazione.

Sono altresì tenuti ad informare l'Associazione di tutte le controversie che sorgano tra essi e i loro prestatori di lavoro, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I soci sono obbligati a chiedere l'intervento dell'Associazione nei casi di inadempienza dei prestatori di opera, nelle forme ed agli effetti previsti dalle norme di legge sulle controversie individuali del lavoro.

TITOLO III.

Delegazioni provinciali e regionali.

Art. 10.

L'Associazione potrà, previa autorizzazione del presidente della Confederazione, istituire delegazioni provinciali o regionali per l'assistenza locale alle imprese. Tali delegazioni agiranno nei limiti fissati dall'Associazione e sotto la responsabilità del presidente della stessa.

TITOLO IV.

Organi della Associazione

Art. 11.

Sono organi dell'Associazione:

a) l'assemblea dei soci;

b) il Consiglio;

c) il presidente.

Art. 12.

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti all'Associazione.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno; in via straordinaria potrà essere convocata quando il Consiglio dell'Associazione lo crederà opportuno, e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, ovvero dai revisori dei conti.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti, diramati a cura del presidente dell'Associazione, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima; e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, e quelli che siano stati sospesi, durante il periodo della sospensione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni cento lire o frazione di cento lire di contributo obbligatorio pagato nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la votazione.

I membri del Consiglio dell'Associazione hanno diritto di partecipare all'assemblea: essi però non hanno diritto al voto nelle deliberazioni relative al conto consuntivo ed ai resoconti morali che li riguardano.

Il presidente dell'Associazione è di diritto presidente dell'assemblea. Tuttavia egli non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale che lo riguarda; l'assemblea elegge in tal caso un presidente temporaneo.

La Confederazione nazionale, cui l'Associazione aderisce, ha facoltà di farsi rappresentare all'assemblea da un suo delegato.

L'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà dei soci dell'Associazione aventi diritto a parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito in ogni deliberazione. Però le deliberazioni concernenti persone devono sempre prendersi per scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 13.

L'assemblea dei soci viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'Associazione, nonchè delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti l'Associazione, ed esame della relazione finanziaria dei revisori dei conti;

c) nomina del presidente, dei membri del Consiglio dell'Associazione e del tesoriere-economo;

d) nomina dei revisori dei conti;

e) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le sieno deferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 14.

Il Consiglio dell'Associazione si compone del presidente, che lo presiede, e di cinque membri eletti dall'assemblea fra i suoi componenti.

I membri del Consiglio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il presidente crederà opportuno convocarlo, o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno due dei membri, oltre il presidente. I membri del Consiglio, che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio dell'Associazione dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso il ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora vengano a cessare dalla carica due almeno dei membri del Consiglio, l'assemblea, convocata entro un mese, dovrà provvedere alla nomina dei nuovi membri.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 15.

Il Consiglio dell'Associazione ha il cómpito:

a) di curare il raggiungimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) di deliberare il bilancio preventivo dell'Associazione da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea;

c) di provvedere in materia disciplinare a norma delle successive disposizioni;

d) di deliberare sull'ammissione dei soci;

e) di designare o nominare i rappresentanti dell'Associazione in tutti i corpi od enti in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

f) di deliberare sugli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

g) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore cui l'Associazione aderisce.

Art. 16.

Il presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea dei soci. Dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Esso dirige e rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di legge e di statuto, tanto nei rapporti esterni che in quelli interni, ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione. Convoca e presiede il Consiglio dell'Associazione, vigila e cura l'osservanza della disciplina ed adempie a tutte le altre funzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

La nomina del presidente deve essere approvata a norma di legge.

Art. 17.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto coloro che appartengono alla categoria per cui l'Associazione è costituita.

I dirigenti dell'Associazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà, tuttavia, consentire, quando lo ritenga necessario od opportuno, che sia derogato alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 18.

Il segretario generale della Confederazione è di diritto segretario dell'Associazione.

Spetta al segretario di dare esecuzione alle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Associazione, di provvedere alla organizzazione ed alla direzione degli uffici e dei servizi della Associazione, e di adempiere a tutti gli altri cómpiti che gli siano affidati dal presidente.

Egli funge da segretario nelle riunioni del Consiglio dell'Associazione e dell'assemblea.

TITOLO V.

Patrimonio sociale - Amministrazione e bilanci.

Art. 19.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso dell'Associazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

L'inventario del patrimonio sociale, da compilarsi all'inizio del funzionamento dell'Associazione, deve essere debitamente aggiornato e presentato a cura del presidente all'inizio di ogni esercizio finanziario al Consiglio dell'Associazione.

Il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) deve essere a norma dell'art. 18 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, investito in titoli del Debito pubblico vincolati.

Art. 20.

Costituiscono entrate dell'Associazione:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote spettanti all'Associazione sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) sarà stabilito dal Consiglio nazionale della Confederazione nazionale cui l'Associazione aderisce, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 21.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) le spese per gli uffici di collocamento previste dal R. decreto 15 novembre 1928, n. 2762;

c) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale del Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

d) le spese per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Almeno l'80 % delle entrate della Associazione deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 22.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dall'assemblea un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione sociale sia strettamente conforme alle deliberazioni dell'assemblea ed alle norme contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale, cui l'Associazione aderisce. Il tesoriere-economo redige, altresì, lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo. L'assemblea potrà stabilire che il tesoriere-economo sia tenuto a versare cauzione.

Art. 23.

L'esercizio finanziario s'inizia col 1° luglio e termina con il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 24.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Consiglio dell'Associazione entro il mese di marzo di ciascun anno ed approvato dall'assemblea a norma del precedente articolo 13. Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale, cui l'Associazione stessa aderisce. Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 25.

L'assemblea dei soci nomina ogni biennio tre revisori dei conti i quali hanno diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea nonchè a quelle del Consiglio dell'Associazione.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una relazione che sarà comunicata alla Confederazione nazionale, cui l'Associazione aderisce, e sottoposta all'assemblea dei soci.

TITOLO VI.

Dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 26.

L'Associazione stipula i contratti collettivi relativi alla categoria da essa rappresentata, salvo i casi in cui la Confederazione eserciti la facoltà di sostituzione, a norma del suo statuto.

Art. 27.

L'Associazione, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la corrispondente Associazione di prestatori di opera o per la modifica di un contratto esistente, deve darne preventiva notizia alla Confederazione.

Il presidente della Confederazione, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, intervenire od inviare un suo delegato per assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto.

Art. 28.

I contratti collettivi di competenza dell'Associazione sono firmati dal presidente, quale legale rappresentante dell'Associazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130

Il presidente può, ove lo ritenga necessario, delegare, con mandato speciale, l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato la ratifica del presidente della Confederazione.

Art. 29.

L'Associazione non può adire la Magistratura del lavoro nè gli arbitri eventualmente previsti dai contratti di lavoro, per la decisione delle controversie collettive dipendenti dalla applicazione dei contratti stessi, se non avrà chiesto l'esperimento delle pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, alla Confederazione ovvero agli organi centrali di collegamento eventualmente costituiti tra le Associazioni di datori di lavoro e quelle dei lavoratori, a norma della citata legge e del relativo regolamento, e tale esperimento non sia riuscito.

Art. 30.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente l'Associazione non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione dal presidente della Confederazione.

Qualora l'Associazione sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso al presidente della Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta all'Associazione la rappresentanza, dinanzi alla Magistratura del lavoro, della categoria per la quale essa è costituita.

Art. 31.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza dei contratti collettivi di lavoro, l'Associazione, alla quale sia stato denunciato l'inadempimento, a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intenda frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia.

L'Associazione ha sempre facoltà di intervenire nei giudizi relativi alle dette controversie.

Art. 32.

Spetta al Consiglio dell'Associazione di concedere eventualmente agli organi centrali di collegamento la facoltà di emanare norme generali sulle condizioni del lavoro a norma dell'art. 10 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 56 delle relative norme di attuazione.

TITOLO VII

Provvedimenti disciplinari.

Art. 33.

Il presidente dell'Associazione ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buon cittadino italiano, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del Lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni della Associazione o degli organismi di grado superiore.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata. Contro tale provvedimento il socio ha diritto a ricorrere al Consiglio dell'Associazione.

Art. 34.

Il Consiglio dell'Associazione ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore a sei mesi, al socio il quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti, nell'àmbito delle loro attribuzioni, dai dirigenti dell'Associazione, o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente, o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Consiglio provvederà con deliberazione motivata la quale dovrà essere notificata all'interessato; questi ha diritto di farsi rilasciare copia integrale della deliberazione stessa.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 35.

Il Consiglio dell'Associazione ha facoltà di deliberare la espulsione di un socio, quando questi abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie agli interessi materiali e morali dell'organizzazione, o che dimostrino difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nell'Associazione.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente il Consiglio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente. Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al presidente della Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VIII.

Disposizioni varie.

Art. 36.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio dell'Associazione o da un terzo dei soci dell'Associazione stessa. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate al presidente della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea dei soci dell'Associazione. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci dell'Associazione aventi diritto a voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno essere anche direttamente deliberate dal presidente della Confederazione. E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 37.

In caso di revoca del riconoscimento dell'Associazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 38.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto dell'Associazione nazionale fascista delle imprese ausiliarie dei trasporti terrestri e della navigazione interna, dipendente dalla Confederazione nazionale fascista trasporti terrestri e navigazione interna.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

Con la denominazione di « Associazione nazionale fascista delle imprese ausiliarie dei trasporti terrestri e della navigazione interna » è costituita, con sede in Roma, un'associazione sindacale che riunisce, sotto il simbolo del Littorio, tutte le imprese che esercitano attività ausiliarie alle aziende dei trasporti terrestri o di navigazione interna.

L'Associazione estende la sua competenza su tutto il territorio nazionale.

Art. 2.

L'Associazione fa parte della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, ne accetta i principii e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuta, a termine della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente nel territorio del Regno tutti gli appartenenti alla categoria per la quale è stata costituita.

Art. 3.

L'Associazione si propone:

a) di rappresentare, nei confronti delle autorità politiche ed amministrative, delle altre Associazioni sindacali e dinanzi alla Magistratura del lavoro, la categoria dei datori di lavoro che la compongono e di tutelarne, nei limiti imposti dalle superiori esigenze della Nazione, gli interessi morali ed economici;

b) di regolare — mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro — i rapporti di prestazione d'opera tra la categoria professionale dei datori di lavoro e quella dei prenditori di opera;

c) di mantenere la disciplina della produzione e di promuoverne l'aumento, il perfezionamento, nonchè la riduzione dei costi, osservando in ogni caso l'art. 22 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

d) di eleggere o designare propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi, che abbiano fini interessanti la categoria inquadrata e negli altri casi previsti dalla legge;

e) di curare l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, l'educazione nazionale e l'istruzione professionale dei soci;

f) di assolvere tutte le altre funzioni ed adempiere a tutti gli altri compiti che le derivino dalla Carta del Lavoro e le siano affidati dalle leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o delle Associazioni di grado superiore, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 4.

Possono far parte della Associazione, in qualità di soci, le imprese individuali o collettive esercenti attività ausiliarie dei trasporti terrestri e della navigazione interna, che posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano la loro sede nel Regno;

b) siano iscritte negli albi tenuti dai Consigli provinciali dell'economia;

c) accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti o le altre norme che, in base allo statuto, siano, anche in avvenire, emanate;

d) i rappresentanti dell'impresa siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale, e posseggano gli altri requisiti di legge.

Le imprese straniere, che posseggano i requisiti richiesti dal presente articolo e che abbiano residenza in Italia almeno da dieci anni, possono essere ammesse come soci, ma i loro rappresentanti non possono essere nominati od eletti a cariche e funzioni direttive.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al presidente dell'Associazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e dello statuto della Confederazione; di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sociali a norma di legge e degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

La iscrizione a socio vale per cinque anni consecutivi e si intende tacitamente rinnovata per uguale periodo se le dimissioni non vengono comunicate, a mezzo di lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio in corso, computabile dalla data di iscrizione.

Sull'ammissione dei soci decide il Consiglio dell'Associazione. Contro il rifiuto d'ammissione è ammesso ricorso al presidente della Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 6.

I soci dell'Associazione non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 7.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui al precedente art. 5;

b) per espulsione, deliberata dal Consiglio dell'Associazione, per motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari, e dal precedente art. 6;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente con i versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire all'Associazione tutti gli elementi, notizie o dati che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

Art. 9.

I soci sono tenuti alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi stipulati dall'Associazione o dalla Confederazione.

Sono altresì tenuti ad informare l'Associazione di tutte le controversie che sorgano tra essi e i loro prestatori di lavoro, sia nella applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I soci sono obbligati a chiedere l'intervento dell'Associazione nei casi di inadempienza dei prestatori d'opera, nelle forme ed agli effetti previsti dalle norme di legge sulle controversie individuali del lavoro.

TITOLO III.

Delegazioni provinciali e regionali.

Art. 10.

L'Associazione potrà, previa autorizzazione del presidente della Confederazione, istituire delegazioni provinciali o regionali per l'assistenza locale delle imprese. Tali delegazioni agiranno nei limiti fissati dall'Associazione e sotto la responsabilità del presidente della stessa.

TITOLO IV.

Organi dell'Associazione.

Art. 11.

Sono organi dell'Associazione:

a) l'assemblea dei soci;
b) il Consiglio;
c) il presidente.

Art. 12.

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti all'Associazione. L'assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno; in via straordinaria potrà essere convocata quando il Consiglio dell'Associazione lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, ovvero dai revisori dei conti.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti, diramati a cura del presidente dell'Associazione, a tutti coloro che hanno diritto a partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione, e,nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima; e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, e quelli che siano stati sospesi, durante il periodo della sospensione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni cento lire, o frazione di cento lire, di contributo obbligatorio pagato nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la votazione.

I membri del Consiglio dell'Associazione hanno diritto di partecipare all'assemblea; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali che li riguardano.

Il presidente dell'Associazione è di diritto presidente dell'assemblea.

Tuttavia il presidente dell'Associazione non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale che lo riguarda; l'assemblea elegge in tal caso un presidente temporaneo.

La Confederazione nazionale, cui l'Associazione aderisce, ha facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un suo delegato.

L'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà dei soci dell'Associazione aventi diritto a parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta.

Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito in ogni deliberazione; però le deliberazioni concernenti persone devono sempre prendersi per scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 13.

L'assemblea dei soci viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Associazione, nonchè delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti l'Associazione, ed esame della relazione finanziaria dei revisori dei conti;

c) nomina del presidente, dei membri del Consiglio dell'Associazione e del tesoriere-economo;

d) nomina dei revisori dei conti;

e) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 14.

Il Consiglio dell'Associazione si compone del presidente, che lo presiede, e di cinque membri eletti dall'assemblea tra i suoi componenti.

I membri del Consiglio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il presidente crederà opportuno convocarlo, o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno due dei membri, oltre il presidente. I membri del Consiglio, che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio dell'Asso-

ciazione, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta. Contro la dichiarazione di decadenza, è ammesso il ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora vengano a cessare dalla carica due almeno dei membri del Consiglio, l'assemblea, convocata entro un mese, dovrà provvedere alla nomina dei nuovi membri.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 15.

Il Consiglio dell'Associazione ha il cómpito:

a) di curare il raggiungimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) di deliberare il bilancio preventivo dell'Associazione da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea;

c) di provvedere in materia disciplinare a norma delle successive disposizioni;

d) di deliberare sull'ammissione dei soci;

e) di designare o nominare i rappresentanti dell'Associazione in tutti i corpi ed enti in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

f) di deliberare sugli atti indicati dalle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

g) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore cui l'Associazione aderisce.

Art. 16.

Il presidente della Associazione è eletto dall'assemblea dei soci. Dura in carica due anni e può essere riconfermato. Esso dirige e rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di legge e di statuto, tanto nei rapporti esterni che in quelli interni, ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione. Convoca e presiede il Consiglio dell'Associazione, vigila e cura la osservanza della disciplina ed adempie a tutte le altre funzioni a lui demandate dalle leggi, dai regolamenti dello Stato e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

La nomina del presidente deve essere approvata a norma di legge.

Art. 17.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto coloro che appartengono alla categoria per cui l'Associazione è costituita.

I dirigenti dell'Associazione non possono rivestire cariche analoghe in altre associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà, tuttavia, consentire, quando lo ritenga necessario od opportuno, che sia derogato alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 18.

Il segretario generale della Confederazione è di diritto segretario dell'Associazione. Spetta al segretario di dare esecuzione alle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Associazione, di provvedere alla organizzazione ed alla direzione degli uffici e dei servizi della Associazione, di adempiere a tutti gli altri cómpiti che gli siano affidati dal presidente.

Egli funge da segretario nelle riunioni del Consiglio dell'Associazione e dell'assemblea.

TITOLO V.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 19.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori, che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso dell'Associazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

L'inventario del patrimonio sociale da compilarsi all'inizio del funzionamento della Associazione deve essere debitamente aggiornato e presentato a cura del presidente all'inizio di ogni esercizio finanziario al Consiglio dell'Associazione.

Il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) deve essere, a norma dell'art. 18 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, investito in titoli del Debito pubblico vincolati.

Art. 20.

Costituiscono entrate della Associazione:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote spettanti alla Associazione sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme incassate dalla Associazione per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) sarà stabilito dal Consiglio nazionale della Confederazione nazionale, cui l'Associazione aderisce, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 21.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) le spese per gli uffici di collocamento previste dal R. decreto 15 novembre 1928, n. 2762;

c) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale del Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

d) le spese per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Almeno l'80 % delle entrate della Associazione deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 22.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dall'assemblea dei soci un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione sociale sia strettamente conforme alle deliberazioni dell'assemblea ed alle norme contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale cui la Associazione aderisce. Il tesoriere-eco-

nomo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo. L'assemblea potrà stabilire che il tesoriere-economo sia tenuto a versare cauzione.

Art. 23.

L'esercizio finanziario s'inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 24.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Consiglio dell'Associazione entro il mese di marzo di ciascun anno ed approvato dalla assemblea a norma del precedente articolo 13. Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale, cui l'Associazione stessa aderisce.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario, e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 25.

L'assemblea dei soci nomina ogni biennio tre revisori dei conti i quali hanno diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea nonchè a quelle del Consiglio dell'Associazione.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una relazione che sarà comunicata alla Confederazione nazionale, cui l'Associazione aderisce, e sottoposta all'assemblea dei soci.

TITOLO VI.

Dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 26.

L'Associazione stipula i contratti collettivi relativi alla categoria da essa rappresentata, salvo i casi in cui la Confederazione esercita la facoltà di sostituzione, a norma del suo statuto.

Art. 27.

L'Associazione, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la corrispondente associazione di prestatori d'opera o per la modifica di un contratto esistente, deve darne preventiva notizia alla Confederazione.

Il presidente della Confederazione, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, intervenire od inviare un suo delegato per assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto.

Art. 28.

I contratti collettivi di competenza dell'Associazione sono firmati dal presidente, quale legale rappresentante dell'Associazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il presidente può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato la ratifica del presidente della Confederazione.

Art. 29.

L'Associazione non può adire la Magistratura del lavoro nè gli arbitri eventualmente previsti dai contratti di lavoro, per la decisione delle controversie collettive dipendenti dalla applicazione dei contratti stessi, se non avrà chiesto l'esperimento delle pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, alla Confederazione ovvero agli organi centrali di collegamento eventualmente costituiti tra le associazioni di datori di lavoro e quelle dei lavoratori a norma della citata legge e del relativo regolamento, e tale esperimento non sia riuscito.

Art. 30.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente l'Associazione non potrà proporre azioni dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione del presidente della Confederazione. Qualora l'Associazione sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso al presidente della Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta all'Associazione la rappresentanza, dinanzi alla Magistratura del lavoro, della categoria per la quale essa è costituita.

Art. 31.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza dei contratti collettivi di lavoro, l'Associazione, alla quale sia stato denunciato l'inadempimento, a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intenda frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia.

L'Associazione ha sempre facoltà di intervenire nei giudizi relativi alle dette controversie.

Art. 32.

Spetta al Consiglio dell'Associazione di concedere eventualmente agli organi centrali di collegamento la facoltà di emanare norme generali sulle condizioni del lavoro a norma dell'art. 10 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 56 delle relative norme di attuazione.

TITOLO VII

Provvedimenti disciplinari.

Art. 33.

Il presidente dell'Associazione ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buon cittadino italiano, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del Lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni dell'Associazione e degli organismi di grado superiore. La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto a ricorrere al Consiglio dell'Associazione.

Art. 34.

Il Consiglio dell'Associazione ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore a sei mesi, al socio il quale manchi agli impe-

gni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti nell'àmbito delle loro attribuzioni dai dirigenti dell'Associazione, o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Consiglio provvederà con deliberazione motivata, la quale dovrà essere notificata all'interessato; questi ha il diritto di farsi rilasciare copia integrale della deliberazione stessa.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 35.

Il Consiglio dell'Associazione ha facoltà di deliberare l'espulsione di un socio, quando questi abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie agli interessi materiali e morali della organizzazione o che dimostrino difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nell'Associazione.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente il Consiglio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al presidente della Confederazione e in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VIII.

Disposizioni varie.

Art. 36.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio dell'Associazione o da un terzo dei soci dell'Associazione stessa.

Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate al presidente della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea dei soci dell'Associazione. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci dell'Associazione aventi diritto al voto.

In caso d'urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal presidente della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 37.

In caso di revoca del riconoscimento dell'Associazione il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, dispone. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 38.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto della Associazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende dei trasporti terrestri e della navigazione interna e delle attività ausiliarie, dipendente dalla Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

Con la denominazione di « Associazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende dei trasporti terrestri e della navigazione interna e delle attività ausiliarie » è costituita, con sede in Roma, una associazione sindacale che riunisce sotto il simbolo del Littorio i direttori tecnici ed amministrativi e gli altri capi di ufficio o di servizio con funzioni analoghe, gli institori ed in generale gli impiegati muniti di procura, addetti alle aziende di trasporti terrestri, di navigazione interna ed esercenti attività similari, affini ed ausiliarie delle medesime.

L'Associazione estende la sua competenza sul territorio nazionale.

Art. 2.

L'Associazione fa parte della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e navigazione interna, ne accetta i principii e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuta, a termine della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente nel territorio della sua circoscrizione tutti gli appartenenti alla categoria per la quale è stata costituita.

Art. 3.

L'Associazione si propone:

a) di rappresentare, nei confronti delle autorità politiche ed amministrative, delle altre Associazioni sindacali e dinanzi alla Magistratura del lavoro, la categoria professionale che la costituisce e di tutelarne, nei limiti imposti dalle superiori esigenze della Nazione, gli interessi morali ed economici;

b) di regolare — mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro — i rapporti di prestazione di opera tra la categoria rappresentata e quella dei datori di lavoro;

c) di esercitare, a norma della dichiarazione XXIV della Carta del Lavoro, azione selettiva fra gli appartenenti alla categoria al fine di elevarne sempre più le capacità tecniche ed il valore morale;

d) di eleggere o designare proprii rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi che abbiano fini interessanti la categoria inquadrata e negli altri casi previsti dalla legge;

e) di curare l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, l'educazione nazionale e l'istruzione professionale dei soci;

f) di assolvere tutte le altre funzioni ed adempiere a tutti gli altri compiti che le derivino dalla Carta del Lavoro e le siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni dell'autorità e delle Associazioni di grado superiore, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 4.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci gli individui i quali posseggano i seguenti requisiti:

a) siano direttori tecnici ed amministrativi, capi di ufficio o di servizio con funzioni analoghe, institori ed in generale impiegati muniti di procura addetti ad aziende di trasporti terrestri, di navigazione interna ed esercenti attività similari, affini od ausiliarie delle medesime;

b) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

c) siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

d) non appartengano ad associazioni di fatto costituite per la stessa categoria e con gli stessi scopi;

e) non siano stati espulsi da altre associazioni sindacali;

f) siano in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti delle Associazioni di grado superiore.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al presidente dell'Associazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e dello statuto della Confederazione; di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sociali a norma delle disposizioni di legge e degli statuti; ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

La iscrizione a socio vale per cinque anni consecutivi e s'intende tacitamente rinnovata per uguale periodo se le dimissioni non vengono comunicate, a mezzo di lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio in corso, computabile dalla data di iscrizione.

Sull'ammissione dei soci decide il Consiglio della Associazione. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso ricorso al presidente della Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente art. 5;

b) per espulsione, deliberata dal Consiglio della Associazione, per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta la ammissione.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente con i versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire all'Associazione tutti gli elementi, notizie e dati, che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 8.

I soci sono tenuti alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi stipulati dall'Associazione o dalla Confederazione, cui questa aderisce.

Sono altresì tenuti ad informare l'Associazione di tutte le controversie che sorgano tra essi ed i loro datori di lavoro, sia nella applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I soci sono obbligati a chiedere l'intervento dell'Associazione nei casi di inadempienza dei datori di lavoro, nelle forme ed agli effetti previsti dalle norme di legge sulle controversie individuali del lavoro.

TITOLO III.

Delegazioni provinciali e regionali.

Art. 9.

L'Associazione potrà, previa autorizzazione del presidente della Confederazione, istituire delegazioni provinciali e regionali per l'assistenza locale dei dirigenti. Tali delegazioni agiranno nei limiti fissati dalla Associazione e sotto la responsabilità del presidente della stessa.

TITOLO IV.

Organi dell'Associazione.

Art. 10.

Sono organi della Associazione:

a) l'assemblea dei soci;

b) il Consiglio;

c) il presidente.

Art. 11.

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti alla Associazione.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno; in via straordinaria potrà essere convocata quando il Consiglio dell'Associazione lo crederà opportuno e quando ne sia fatta richiesta almeno da un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, ovvero dai revisori dei conti.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti, diramati a cura del presidente dell'Associazione, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima; e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora delle riunioni e degli argomenti da trattare. Non possono partecipare all'assemblea i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, e quelli che siano stati sospesi, durante il periodo della sospensione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni cento lire, o frazione di cento lire, di contributi obbligatori pagati nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la votazione.

I membri del Consiglio dell'Associazione hanno diritto di partecipare all'assemblea; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali che li riguardano.

Il presidente dell'Associazione è di diritto presidente dell'assemblea.

Il presidente dell'Associazione non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale che lo riguarda; l'assemblea elegge in tal caso un presidente temporaneo.

La Confederazione nazionale, cui l'Associazione aderisce, ha facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un suo delegato.

L'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà dei soci della Associazione aventi diritto a parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'assemblea sarà valida, qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguìto per ogni deliberazione; però le deliberazioni concernenti persone devono sempre prendersi per scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 12.

L'assemblea dei soci viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Associazione, nonchè delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti la Associazione, ed esame della relazione finanziaria dei revisori dei conti;

c) nomina del presidente della Associazione, dei membri del Consiglio e del tesoriere-economo;

d) nomina dei revisori dei conti;

e) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 13.

Il Consiglio dell'Associazione si compone del presidente, che lo presiede, e di cinque membri eletti dall'assemblea fra i suoi componenti.

I membri del Consiglio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il presidente crederà opportuno convocarlo, o ne sia fatta richiesta da almeno due dei membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno due dei membri oltre il presidente. I membri del Consiglio, che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunziata dal Consiglio dell'Associazione dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso il ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora vengano a cessare dalla carica almeno due dei membri del Consiglio, l'assemblea, convocata entro un mese, dovrà provvedere alla nomina dei nuovi membri.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 14.

Il Consiglio dell'Associazione ha il compito:

a) di curare il raggiungimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) di deliberare il bilancio preventivo dell'Associazione da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea;

c) di provvedere in materia disciplinare a norma delle successive disposizioni;

d) di deliberare sull'ammissione dei soci;

e) di designare e nominare i rappresentanti dell'Associazione in tutti i corpi od enti in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

f) di deliberare sugli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

g) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore cui l'Associazione aderisce.

Art. 15.

Il presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea dei soci. Dura in carica due anni e può essere riconfermato. Esso dirige e rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di legge e di statuto, tanto nei rapporti esterni che in quelli interni, ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione. Convoca e presiede il Consiglio dell'Associazione, vigila e cura l'osservanza della disciplina ed adempie a tutte le altre funzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

La nomina del presidente deve essere approvata a norma di legge.

Art. 16.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto coloro che appartengono alla categoria per cui l'Associazione è costituita.

I dirigenti dell'Associazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà, tuttavia, consentire, quando lo ritenga necessario od opportuno, che sia derogato alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 17.

Il segretario generale della Confederazione è di diritto segretario dell'Associazione.

Spetta al segretario di dare esecuzione alle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Associazione, di provvedere alla organizzazione ed alla direzione degli uffici e dei servizi della Associazione, di adempiere a tutti gli altri compiti che gli siano affidati dal presidente.

Egli funge da segretario nelle riunioni del Consiglio dell'Associazione e dell'assemblea.

TITOLO V.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 18.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o comunque, vengano in possesso dell'Associazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non si siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

L'inventario del patrimonio sociale, da compilarsi all'inizio del funzionamento dell'Associazione, deve essere debitamente aggiornato e presentato a cura del presidente, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Consiglio dell'Associazione.

Il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) deve essere a norma dell'art. 18 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, investito in titoli del Debito pubblico vincolati.

Art. 19.

Costituiscono entrate dell'Associazione:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote spettanti all'Associazione sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) sarà stabilito dal Consiglio nazionale della Confederazione nazionale cui l'Associazione aderisce, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 20.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) le spese per gli uffici di collocamento previste dal R. decreto 15 novembre 1928, n. 2762;

c) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale del Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

d) le spese per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Almeno l'80 per cento delle entrate della Associazione deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 21.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dall'assemblea dei soci un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione sociale sia strettamente conforme alle deliberazioni dell'assemblea ed alle norme contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale, cui l'Associazione aderisce. Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo. L'assemblea potrà stabilire che il tesoriere-economo sia tenuto a versare cauzione.

Art. 22.

L'esercizio finanziario s'inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 23.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Consiglio dell'Associazione, entro il mese di marzo di ciascun anno, ed approvato dall'assemblea a norma del precedente art. 12. Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale cui l'Associazione stessa aderisce.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 24.

L'assemblea dei soci nomina ogni biennio tre revisori dei conti, i quali hanno diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea, nonchè a quelle del Consiglio dell'Associazione.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una relazione che sarà comunicata alla Confederazione nazionale cui l'Associazione aderisce e sottoposta all'assemblea dei soci.

TITOLO VI.

Dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 25.

L'Associazione stipula i contratti collettivi relativi alla categoria da essa rappresentata. I contratti collettivi sono firmati dal presidente, quale legale rappresentante dell'Associazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il presidente può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

Art. 26.

L'Associazione non può adire la Magistratura del lavoro nè gli arbitri eventualmente previsti dai contratti di lavoro, per la decisione delle controversie collettive dipendenti dall'applicazione dei contratti stessi, se non avrà chiesto l'esperimento delle pratiche di conciliazione ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, alla Confederazione, ovvero agli organi centrali di collegamento eventualmente costituiti a norma della citata legge e del relativo regolamento, e tale esperimento non sia riuscito.

Art. 27.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza dei contratti collettivi di lavoro, l'Associazione, alla quale è stato denunciato l'inadempimento, a norma delle

disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intende frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia.

L'Associazione ha sempre facoltà di intervenire nei giudizi relativi alle dette controversie.

Art. 28.

Spetta al Consiglio dell'Associazione di concedere eventualmente agli organi centrali di collegamento la facoltà di emanare norme generali sulle condizioni del lavoro a norma dell'art. 10 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 56 delle relative norme di attuazione.

TITOLO VII

Provvedimenti disciplinari.

Art. 29.

Il presidente dell'Associazione ha la facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buon cittadino italiano, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del Lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni dell'Associazione o degli organismi di grado superiore.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto a ricorrere al Consiglio dell'Associazione.

Art. 30.

Il Consiglio dell'Associazione ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore a sei mesi, al socio il quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti nell'àmbito delle loro attribuzioni dai dirigenti dell'Associazione, o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione, debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Consiglio provvederà con deliberazione motivata, la quale dovrà essere notificata all'interessato: questi ha diritto di farsi rilasciare copia integrale della deliberazione stessa.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 31.

Il Consiglio dell'Associazione ha facoltà di deliberare l'espulsione di un socio, quando questi abbia commesso gravi atti di insubordinazione oppure azioni contrarie agli interessi materiali e morali dell'organizzazione, o che dimostrino difetto di senso morale e nazionale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nell'Associazione.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente il Consiglio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al presidente della Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VIII.

Disposizioni varie.

Art. 32.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio dell'Associazione o da un terzo dei soci dell'Associazione stessa. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate al presidente della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea dei soci dell'Associazione. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci dell'Associazione aventi diritto a voto. E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 33.

In caso di revoca del riconoscimento dell'Associazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 34.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto delle Unioni regionali ed interregionali fasciste dei trasporti, dipendenti dalla Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

Con la denominazione di Unione . . . . . . fascista dei trasporti terrestri è costituita con sede in . . . . . un'associazione sindacale che riunisce sotto il simbolo del Littorio tutte le imprese esercenti trasporti terrestri.

L'Unione estende la sua competenza sul territorio delle provincie di . . . .

Art. 2.

L'Unione fa parte della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, ne ac-

cetta i principii e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuta, a termine della legge 3 aprile 1926, n. 563, l'Unione rappresenta legalmente, nel territorio della sua circoscrizione, tutti gli appartenenti alla categoria per la quale è stata costituita.

Art. 3.

L'Unione, nell'àmbito della propria competenza, si propone:

a) di rappresentare, nei confronti delle autorità politiche ed amministrative, delle altre Associazioni sindacali e dinanzi alla Magistratura del lavoro, la categoria dei datori di lavoro che la compone e di tutelarne, nei limiti imposti dalle superiori esigenze della Nazione, gli interessi morali ed economici;

b) di regolare — mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro — i rapporti di prestazione di opera tra la categoria professionale dei datori di lavoro e quella dei prenditori di opera;

c) di mantenere la disciplina della produzione e di promuoverne l'aumento, il perfezionamento, nonchè la riduzione dei costi, osservando in ogni caso il disposto dell'art. 22 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

d) di eleggere o designare proprii rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi che abbiano fini interessanti la categoria inquadrata e negli altri casi previsti dalla legge;

e) di curare l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, l'educazione nazionale e l'istruzione professionale dei soci;

f) di assolvere tutte le altre funzioni ed adempiere a tutti gli altri còmpiti che le derivino dalla Carta del Lavoro e le siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni dell'autorità e delle Associazioni di grado superiore, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 4.

Possono far parte della Unione, in qualità di soci, le imprese individuali o collettive che posseggono i seguenti requisiti:

a) abbiano la loro sede legale nel territorio di competenza della Unione. Su domanda motivata dall'interessato, il presidente della Confederazione può acconsentire che l'impresa sia associata nel luogo ove ha la sua direzione, piuttosto che in quello ove ha la sua sede legale;

b) siano iscritte negli albi tenuti dai Consigli provinciali dell'economia;

c) accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti o le altre norme che in base allo statuto siano, anche in avvenire, emanate;

d) i rappresentanti dell'impresa siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale, e posseggano gli altri requisiti di legge. Le imprese straniere, che posseggano i requisiti richiesti dal presente articolo e che abbiano residenza in Italia da almeno dieci anni, possono essere ammesse come socie, ma i loro rappresentanti non possono essere nominati od eletti a cariche e funzioni direttive.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al presidente della Unione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e degli statuti delle Associazioni di grado superiore, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sociali a norma delle disposizioni di legge e degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

La iscrizione a socio vale per cinque anni consecutivi e si intende rinnovata tacitamente per uguale periodo se le dimissioni non vengono comunicate, a mezzo di lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio in corso, computabile dalla data di iscrizione.

Sull'ammissione dei soci decide il Direttorio della Unione. Contro il rifiuto d'ammissione è ammesso il ricorso al presidente della Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 6.

I soci dell'Unione non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 7.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui al precedente art. 5;

b) per espulsione, deliberata dal Direttorio dell'Unione per motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari, e dal precedente art. 6;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

Art. 9.

I soci sono tenuti alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi stipulati dalla Unione e dalla Confederazione.

Sono altresì tenuti ad informare l'Unione di tutte le controversie che sorgano tra essi e i loro prestatori di lavoro, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I soci sono obbligati a chiedere l'intervento dell'Unione nei casi di inadempienza dei prestatori di opera, nelle forme ed agli effetti previsti dalle norme di legge sulle controversie individuali del lavoro.

TITOLO III.

Sezioni di categorie e delegazioni provinciali.

Art. 10.

L'Unione si divide, di norma ed ai soli effetti interni, nelle seguenti sezioni:

a) delle ferrovie concesse;
b) delle filovie;
c) delle tramvie concesse;

d) dei servizi di trasporto municipalizzati;
e) degli autotrasporti;
f) degli autoservizi e delle corriere postali;
g) dei trasporti ippici.

Art. 11.

Spetta alle sezioni l'esame dei problemi di specifica competenza delle imprese appartenenti alla categoria per cui sono costituite, oltre alle altre eventuali funzioni che ad esse siano assegnate dal presidente della Confederazione o dal presidente della Unione.

Art. 12.

La sezione è diretta da un Comitato composto del presidente della Unione regionale e da quattro fiduciari della categoria designati dal presidente della Confederazione. Segretario ne è il segretario della Unione regionale.

Tutti gli incarichi suddetti hanno la durata di due anni e possono essere riconfermati.

Art. 13.

L'Unione potrà, previa autorizzazione del presidente della Confederazione, istituire delegazioni provinciali per l'assistenza in provincia alle imprese in essa residenti. Tali delegazioni agiranno nei limiti fissati dall'Unione e sotto la responsabilità del presidente della stessa.

TITOLO IV.

Organi della Unione.

Art. 14.

Sono organi della Unione:
a) l'assemblea dei soci;
b) il Direttorio;
c) il presidente.

Art. 15.

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti all'Unione.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno; in via straordinaria, potrà essere convocata quando il Direttorio dell'Unione lo crederà opportuno, e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, ovvero dai revisori dei conti.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti, diramati a cura del presidente dell'Unione, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima; e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, e quelli che siano stati sospesi, durante il periodo della sospensione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni cento lire, o frazione di cento lire, di contributo obbligatorio pagato nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la votazione.

I membri del Direttorio dell'Unione hanno diritto di partecipare all'assemblea: essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed il resoconto morale che li riguardano.

Il presidente della Unione è di diritto presidente dell'assemblea. Tuttavia egli non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale che lo riguarda. L'assemblea elegge in tal caso un presidente temporaneo.

La Confederazione nazionale, cui l'Unione aderisce, ha facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un suo delegato.

L'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà dei soci dell'Unione aventi diritto a parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione; però le deliberazioni concernenti persone devono sempre prendersi per scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 16.

L'assemblea dei soci viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Unione;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Unione nonchè delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti l'Unione; esame della relazione finanziaria dei revisori dei conti;

c) nomina del presidente, dei membri del Direttorio dell'Unione e del tesoriere-economo;

d) nomina dei revisori dei conti;

e) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 17.

Il Direttorio dell'Unione si compone del presidente, che lo presiede, e di cinque membri eletti dall'assemblea fra i soci componenti. I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il presidente crederà opportuno convocarlo, o ne sia fatta richiesta da almeno due dei membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno due dei membri oltre il presidente. I membri del Direttorio, che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Direttorio dell'Unione, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso il ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora vengano a cessare dalla carica almeno due membri del Direttorio, l'assemblea, convocata entro un mese, dovrà provvedere alla nomina dei nuovi membri.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 18.

Il Direttorio della Unione ha il cómpito:

a) di curare il raggiungimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) di deliberare il bilancio preventivo della Unione da sottoporsi alla approvazione dell'assemblea;

c) di provvedere in materia disciplinare a norma delle successive disposizioni;

d) di deliberare sull'ammissione dei soci;

e) di designare o nominare i rappresentanti della Unione in tutti i corpi ed enti in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

f) di deliberare sugli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

g) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore cui l'Unione aderisce.

Art. 19.

Il presidente dell'Unione è eletto dall'assemblea dei soci. Dura in carica due anni e può essere riconfermato. Egli dirige e rappresenta l'Unione, tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

Convoca e presiede il Direttorio dell'Unione, vigila e cura l'osservanza della disciplina ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano demandate dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

La nomina del presidente deve essere approvata a norma di legge.

Art. 20.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto coloro che appartengono alla categoria per cui l'associazione è costituita.

I dirigenti dell'associazione non possono rivestire cariche analoghe in altre associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà, tuttavia, consentire, quando lo ritenga necessario od opportuno, che sia derogato alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

TITOLO V.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 21.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori, che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso dell'Unione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

L'inventario del patrimonio sociale da compilarsi all'inizio del funzionamento della Unione deve essere debitamente aggiornato e presentato a cura del presidente, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Direttorio dell'Unione.

Il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) deve essere, a norma dell'art. 18 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, investito in titoli del Debito pubblico vincolato.

Art. 22.

Costituiscono entrate dell'Unione:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote spettanti alla Unione sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme incassate dalla Unione per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) sarà stabilito dal Consiglio nazionale della Confederazione nazionale cui l'Unione aderisce, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 23.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) le spese per gli uffici di collocamento previste dal Regio decreto 15 novembre 1928, n. 2762;

c) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale del Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità ed infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

d) le spese per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Almeno l'80 % delle entrate dell'Unione deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 24.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dall'assemblea dei soci un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione sociale sia strettamente conforme alle deliberazioni dell'assemblea ed alle norme contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale cui l'Unione aderisce. Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo. L'assemblea potrà stabilire che il tesoriere-economo sia tenuto a versare cauzione.

Art. 25.

L'esercizio finanziario s'inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 26.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Direttorio della Unione entro il mese di marzo di ciascun anno ed approvato dal Consiglio a norma del precedente art. 10. Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale cui l'Unione stessa aderisce.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura

dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge e dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 27.

L'assemblea dei soci nomina ogni biennio tre revisori dei conti, i quali hanno diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea nonchè a quelle del Direttorio dell'Unione.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una relazione che sarà comunicata alla Confederazione nazionale cui l'Unione aderisce e sottoposta all'assemblea dei soci.

TITOLO VI.

Dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 28.

L'Unione stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'àmbito della sua circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata, salvo i casi in cui la Confederazione eserciti la facoltà di sostituzione, a norma del suo statuto.

Art. 29.

L'Unione, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la corrispondente associazione dei prestatori d'opera o per la modifica di un contratto esistente, deve darne preventiva notizia alla Confederazione.

Il presidente della Confederazione, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, intervenire od inviare un suo delegato per assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto.

Art. 30.

I contratti collettivi di competenza dell'Unione sono firmati dal presidente, quale legale rappresentante dell'Unione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il presidente può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato la ratifica del presidente della Confederazione.

Art. 31.

L'Unione non può adire la Magistratura del lavoro nè gli arbitri eventualmente previsti dai contratti di lavoro, per la decisione delle controversie collettive dipendenti dalla applicazione dei contratti stessi, se non avrà chiesto l'esperimento delle pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, alla Confederazione ovvero agli organi centrali di collegamento eventualmente costituiti fra le associazioni di datori di lavoro e quelle dei lavoratori a norma della citata legge e del relativo regolamento, e tale esperimento non sia riuscito.

Art. 32.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente l'Unione non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione del presidente della Confederazione. Qualora l'Unione sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso al presidente della Confederazione, entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta all'Unione la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro della categoria per la quale essa è costituita e nell'àmbito del territorio in cui essa opera.

Art. 33.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza dei contratti collettivi di lavoro, l'Unione alla quale sia stato denunciato l'inadempimento, a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intenda frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia.

L'Unione ha sempre facoltà d'intervenire nei giudizi relativi alle dette controversie.

Art. 34.

Spetta al Direttorio dell'Unione di concedere eventualmente agli organi centrali di collegamento la facoltà di emanare norme generali sulle condizioni del lavoro a norma dell'art. 10 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 56 delle relative norme di attuazione.

TITOLO VII

Provvedimenti disciplinari.

Art. 35.

Il presidente dell'Unione ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buon cittadino italiano, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalla legge e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del Lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni dell'Unione o degli organismi di grado superiore.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Direttorio dell'Unione.

Art. 36.

Il Direttorio dell'Unione ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore a sei mesi, al socio il quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti nell'àmbito delle loro attribuzioni dai dirigenti dell'Associazione o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni. Trascorso il termine stabilito, il Direttorio provvederà, con deliberazione motivata, la quale dovrà essere notificata all'interessato; questi avrà diritto di farsi rilasciare copia integrale della deliberazione stessa.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 37.

Il Direttorio dell'Unione ha facoltà di deliberare la espulsione di un socio, quando questi abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie agli interessi materiali e morali dell'organizzazione, o che dimostrino difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nella Unione. Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al presidente della Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VIII.

Disposizioni varie.

Art. 38.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio dell'Unione o da un terzo dei soci di essa. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate al presidente della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea dei soci dell'Associazione. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci della Associazione aventi diritto a voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal presidente della Confederazione. E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 39.

In caso di revoca del riconoscimento della Unione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 40.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Numero di pubblicazione 817.

REGIO DECRETO 7 aprile 1930, n. 509.

Nomina della Commissione centrale per la finanza locale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, col quale, in relazione ai nuovi incarichi conferiti dall'art. 15 dello stesso decreto, viene modificata la composizione della Commissione centrale per la finanza locale istituita presso il Ministero delle finanze con l'art. 22 del R. decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944;

Vedute le designazioni fatte dalle singole Amministrazioni e dalla Direzione del Partito Nazionale Fascista per le rispettive rappresentanze in seno alla Commissione medesima;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Commissione centrale predetta è costituita come segue:

Presidente:

S. E. l'on. Casalini ing. Enzo, Sottosegretario di Stato per le finanze.

Vice Presidente:

Pironti cav. di gr. cr. dott. Alberto, presidente di sezione del Consiglio di Stato, senatore del Regno.

Membri:

Fabbri gr. uff. avv. Sileno, preside della provincia di Milano;

Carranti comm. avv. Antonio, podestà di Bologna;

Serena on. avv. Adelchi, podestà di Aquila;

Del Prete comm. avv. Benedetto, podestà di Venafro;

Marghinotti on. prof. Lare, rappresentante della Direzione del Partito Nazionale Fascista;

De Bellis cav. di gr. cr. prof. Vitantonio, ragioniere generale dello Stato;

De Ruggiero gr. uff. dott. Stefano, direttore generale dell'Amministrazione civile;

Niccoli cav. di gr. cr. dott. Ugo, direttore generale delle imposte dirette;

Troise gr. uff. dott. Pasquale, direttore generale delle dogane e imposte indirette;

Grassi comm. dott. Paolo, direttore generale del tesoro;

Viti gr. uff. dott. Alfredo, direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Pierro comm. dott. Mariano, direttore generale delle Associazioni professionali;

Mariani comm. dott. Mario, direttore generale dell'agricoltura;

Manno comm. dott. Carlo, direttore capo della Divisione comuni al Ministero dell'interno;

Scarella comm. Costanzo, direttore capo del servizio delle imposte di consumo al Ministero delle finanze;

Bottaro comm. dott. Giovanni-Augusto, ispettore generale capo del Servizio dei tributi locali al Ministero delle finanze;

Rossi gr. uff. dott. Francesco;

Pantaleo comm. rag. Giuseppe.

Segretari:

Fazzi cav. dott. Pietro, capo sezione al Ministero delle finanze:

Pezzella cav. rag. Giovanni, primo ragioniere al Ministero dell'interno.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 296, *foglio* 36. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **818.**

REGIO DECRETO 20 marzo 1930, n. **510.**

Approvazione della convenzione col vescovo di Mileto per la ricostruzione di chiese parrocchiali nelle provincie di Catanzaro e Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto l'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'opportunità di affidare a Mons. Paolo Albera, quale vescovo di Mileto e mandatario dei vescovi di Reggio Calabria, Bova, Oppido, Gerace, Nicotera e Tropea, l'incarico della progettazione ed esecuzione dei lavori di ricostruzione delle chiese parrocchiali nelle nuove sedi degli abitati da trasferire a totale carico dello Stato nelle provincie di Catanzaro e Reggio Calabria;
Vista la convenzione 19 gennaio 1928 e l'atto aggiuntivo 28 febbraio 1929 stipulati fra il Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria, per l'Amministrazione dei lavori pubblici, e il detto Mons. Paolo Albera;
Visti i decreti del Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, in data 29 settembre 1928, n. 2540, e 27 giugno 1929, n. 34982;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvati e resi esecutori la convenzione 19 gennaio 1928 e l'atto aggiuntivo 28 febbraio 1929, coi quali il Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria, per la Amministrazione dei lavori pubblici, consente, in massima, che la progettazione e l'esecuzione dei lavori per la ricostruzione delle chiese parrocchiali nelle nuove sedi degli abitati spostati o da spostare in base alla legge 9 luglio 1908, n. 445, nelle provincie di Catanzaro e di Reggio Calabria, sia affidata a Mons. Paolo Albera nelle qualità suddette, previa stipulazione, caso per caso, di apposite convenzioni determinanti tutti i patti e le condizioni particolari al caso concreto. Dette convenzioni saranno esecutorie solo dopo l'approvazione da parte del Ministro per i lavori pubblici di accordo con quello per le finanze.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 296, *foglio* 37. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **819.**

REGIO DECRETO-LEGGE 1° maggio 1930, n. **520.**

Onorari dei notari per gli atti di fusione di società.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, contenente provvedimenti per la fusione di società commerciali;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità ed assoluta urgenza di dettare norme per la liquidazione degli onorari dei notari nei casi di fusione di società;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli onorari spettanti ai notari per gli atti di fusione di società, alle quali si applica l'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, sono liquidati sull'ammontare complessivo del capitale sociale e delle riserve delle società che si fondono; e, nel caso di fusione mediante incorporazione, sull'ammontare complessivo del capitale sociale e delle riserve della società che viene incorporata. Nel caso tuttavia che tale ammontare superi il valore di cinquanta milioni, gli onorari sulla parte eccedente il detto limite sono ridotti alla metà.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 296, *foglio* 47. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 820.

REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. 518.

Autorizzazione al Ministro per le colonie a collocare fuori ruolo funzionari della carriera direttiva coloniale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, ed il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46;
Visti il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, ed il R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;
Ritenuta l'opportunità di determinare le Amministrazioni e gli Enti, oltre quelli stabiliti da disposizioni speciali, presso cui i funzionari della carriera direttiva coloniale possono essere destinati mediante collocamento fuori ruolo;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Ferma rimanendo la limitazione di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, il Ministro per le colonie è autorizzato a collocare fuori ruolo funzionari del ruolo direttivo coloniale per prestare servizio presso gli uffici del Senato del Regno e come podestà dei municipi di Tripoli e Bengasi.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 296, *foglio* 45. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 821.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1930, n. 508.

Predisposizioni necessarie nell'interesse dello Stato.

N. 508. R. decreto 18 febbraio 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, vengono date predisposizioni necessarie nell'interesse dello Stato.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 822.

REGIO DECRETO 1° maggio 1930, n. 519.

Erezione in ente morale dell'Associazione Scacchistica Italiana (A.S.I.), con sede in Milano.

N. 519. R. decreto 1° maggio 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Associazione Scacchistica Italiana (A.S.I.), con sede in Milano, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1930 - *Anno VIII*

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1928.

Semplificazioni e riduzioni negli uffici del Servizio VII dell'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, che stabilisce il nuovo ordinamento dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Visto il decreto Ministeriale 21 giugno 1925 che, in applicazione del R. decreto 23 aprile 1925, n. 520, determina l'ordinamento e le attribuzioni dell'Amministrazione centrale poste e telegrafi;
Visti i decreti Ministeriali 29 settembre 1925, 30 novembre 1925, 24 febbraio 1926, 29 marzo 1926, 6 aprile 1926, 17 aprile 1926, 13 settembre 1926 e 18 aprile 1927, che hanno apportato modificazioni all'ordinamento approvato col decreto Ministeriale 21 giugno sopra citato;
Riconosciuta l'opportunità di apportare ulteriori semplificazioni e riduzioni negli uffici del Servizio VII dell'Amministrazione centrale postale telegrafica;
Inteso il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 16 luglio 1928-VI è soppressa la Sezione IV (parte amministrativa dei buoni postali fruttiferi) della Divisione 2ª del Servizio VII; ed in conseguenza l'attuale Sezione V (parte contabile dei buoni postali fruttiferi) di detta Divisione assume il numero ordinale di IV.

Art. 2.

Le attribuzioni della predetta Sezione IV (parte amministrativa dei buoni) saranno ripartite fra le seguenti Sezioni della 1ª e della 2ª Divisione del Servizio VII, come appresso:
Divisione 1ª, Sezione I — Vigilanza sugli uffici - Visite di ispezione - Inchieste ed affari legali.
Divisione 1ª, Sezione II — Successioni, vincoli, opposizioni, rettificazione di intestazioni errate dei buoni.
Divisione 1ª, Sezione III — Servizio dei buoni nell'interesse degli italiani residenti all'estero.
Divisione 2ª, Sezione IV — Organizzazione del servizio dei buoni p. f. ed istruzioni - Richiesta dei buoni in bianco all'Istituto Poligrafico dello Stato - Custodia e distribuzione dei buoni agli uffici - Amministrazione del relativo capitolo di spesa e rimborso della spesa medesima - Proventi - Rapporti con la Cassa depositi e prestiti e col Ministero delle finanze - Liquidazione dei compensi e dei premi ai ricevitori - Smarrimenti - Duplicazione - Propaganda e statistica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e pubblicato nel Bollettino dell'Amministrazione postale e telegrafica.

Roma, addì 1° luglio 1928 - Anno VI

Il Ministro: CIANO.

(2317)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1930.

Costituzione del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, col quale è stata istituita l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il R. decreto 21 novembre 1929, n. 2476, che modifica il primo comma dell'art. 8 del citato Regio decreto-legge concernente la composizione del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale suddetta;

Ritenuto che devesi procedere alla costituzione del Consiglio tecnico in base alle nuove disposizioni;

Viste le lettere in data 15 gennaio e 13 marzo 1930, numeri 85/S e VI/5391 - b/9316, con le quali l'Associazione nazionale per il controllo della combustione e la Confederazione generale fascista dell'industria hanno rispettivamente designati i propri rappresentanti in seno al Consiglio anzidetto:

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione è composto dei signori:

Ghersina ing. Guido,
Franzi prof. Enrico,

designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria;

Merlini prof. ing. Gerolamo,
Lenzi gen. Francesco,

di nomina ministeriale;

Grazioli ing. Vincenzo,
Argnani ing. Vittorio,
Casanova ing. Angelo,
Corigliano ing. Luigi,

designati dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione fra i direttori di sezione.

Art. 2.

Le funzioni di presidente del Consiglio tecnico sono affidate, per il triennio 1930-32, all'on. ing. Edmondo Del Bufalo, come da decreto Ministeriale 15 gennaio 1930, registrato alla Corte dei conti il 24 stesso mese, registro n. 1 Corporazioni, foglio 34.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 aprile 1930 - Anno VIII

Il Ministro: BOTTAI.

(2318)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 10224.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Antonio Castellich, nato a Laurana il 2 giugno 1906 da Antonio e da Paolina Herman, residente a Laurana, e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Castelli »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Castellich è ridotto nella forma italiana di « Castelli » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laurana al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 18 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(1226)

N. 2128.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Giacomo Cekada, nato a Dolegne (Elsane) il 28 luglio 1884 da Giacomo e da Caterina Kosir, residente ad Elsane, e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Cecada »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giacomo Cekada è ridotto nella forma italiana di « Cecada » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppina Cekada, nata a Dolegne il 24 marzo 1891, moglie;
Anna, nata a Marten (Germania) il 6 giugno 1914, figlia;
Gabriele, nato a Dolegne il 1° maggio 1923, figlio;
Valeria, nata a Dolegne il 28 aprile 1927, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Elsane al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 19 febbraio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

(1227)

N. 8677.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Ernesto Frank, nato a Trieste il 7 marzo 1888 da Giovanni e da Giuseppa Furlan, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Franchi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Ernesto Frank è ridotto nella forma italiana di « Franchi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Francesca Burul, nata a Fiume il 29 gennaio 1894, moglie;

Francesca, nata a Fiume il 5 gennaio 1914, figlia;

Zeffira, nata a Fiume il 9 agosto 1919, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 19 febbraio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

(1228)

N. 8251.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Cosmo Lozniker, nato a Fiume il 27 settembre 1899 da Giovanni e da Modesta Bachich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Lorenzi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Cosmo Lozniker è ridotto nella forma italiana di « Lorenzi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Michelina Laviani, nata a Fiume il 23 settembre 1902, moglie;

Nereo, nato a Fiume il 12 giugno 1924, figlio;

Vanda, nata a Fiume il 10 settembre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 19 febbraio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

(1229)

N. 7107.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Silvio Krznarich, nato a Fiume il 4 gennaio 1905 da Michele e da Maddalena Bunjevcevich, residente a Fiume, e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Chersani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Silvio Krznarich è ridotto nella forma italiana di « Chersani » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 21 febbraio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

(1230)

N. 11419-4888.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Oscar Pangher fu Natale, nato a Muggia il 2 aprile 1903 e residente a Trieste, via Ferriera n. 43, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pangheri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente,

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Oscar Pangher è ridotto in « Pangheri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1553)

N. 11419-11229.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Pischitz fu Giorgio, nata a Scardona (Dalmazia) il 10 marzo 1884 e residente a Trieste, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pizzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Pischitz è ridotto in « Pizzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1554)

N. 11419-14256.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Potocnich fu Giovanni, nato a Trieste il 24 maggio 1899 e residente a Trieste, via del Monte, n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Potossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Potocnich è ridotto in « Potossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Enrica Potocnich nata Tiene di Giuseppina, nata il 1° luglio 1904, moglie;
2. Mario di Guido, nato il 25 marzo 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1555)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso, per esame, a 25 posti di vice segretario nel ruolo del personale di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 21 agosto 1921, n. 1312;
Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive norme esecutive, interpretative ed integrative;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;
Veduto il regolamento per l'Amministrazione centrale e per l'Amministrazione scolastica regionale della pubblica istruzione, approvato col R. decreto 15 agosto 1925, n. 1918;
Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46;
Veduto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Veduto il ruolo organico dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale, approvato col R. decreto 31 dicembre 1928, numero 3326;
Veduto il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;
Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024;
Veduta la legge 27 giugno 1929, n. 1047;
Veduto il R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;
Veduto il R. decreto 22 febbraio 1930, n. 207, che autorizza ad indire un concorso per l'ammissione a n. 25 posti di vice-segretario in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esame, a 25 posti di vice-segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (grado 11°, gruppo *A*), dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

Art. 2.

Chiunque intenda partecipare al concorso dovrà, non più tardi del giorno 12 agosto 1930, presentare domanda in carta bollata da L. 5, al Ministero dell'educazione nazionale (Ufficio centrale del personale).

La domanda dovrà essere scritta e sottoscritta dal concorrente e contenere l'indicazione precisa del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio ed indirizzo, cui potranno essere fatte le comunicazioni occorrenti.

Art. 3.

La domanda dovrà essere corredata dei documenti appresso indicati:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente decreto, abbia compiuto l'età di anni 18 e non oltrepas-

sata l'età di anni 30; tale limite è portato al 35° anno per gli ex combattenti ad al 39° anno per gli invalidi di guerra e decorati al valor militare; gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato potranno partecipare al concorso senza limitazione di età;

b) diploma originale, o copia notarile autentica, di laurea in giurisprudenza, o in lettere, o in filosofia, o in scienze politiche e sociali conseguita in una Università o in un Istituto d'istruzione superiore del Regno;

c) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici; sono equiparate ai cittadini dello Stato le persone, di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

d) certificato medico dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio; per gli invalidi di guerra il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo articolo 15 del Regio decreto medesimo;

e) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune, ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza:

f) certificato generale negativo, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) documento, dal quale risulti che il concorrente ha ottemperato alle leggi sul reclutamento;

h) fotografia del concorrente, con la firma di lui autenticata dal podestà o da un notaio.

Il concorrente potrà, inoltre, produrre, eventualmente, i documenti rilasciati dalle competenti autorità, che comprovino la sussistenza delle condizioni specificate ai numeri da 1 a 8 dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e potrà presentare le sue pubblicazioni. Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *c*), gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti, di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), coloro che già abbiano un impiego di ruolo presso una Amministrazione dello Stato, purchè esibiscano un certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante la loro appartenenza all'Amministrazione stessa; e dalla presentazione del documento di cui alla lettera *g*) le donne.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo, ed essere muniti delle occorrenti legalizzazioni e vidimazioni.

I documenti, di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), non saranno accettabili se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Art. 4.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi a posti del primo grado della carriera amministrativa del ruolo centrale del Ministero della educazione nazionale.

Art. 5.

Le domande che perverranno al Ministero (Ufficio centrale del personale) dopo il 12 agosto 1930, o che non saranno redatte in carta da bollo da L. 5, o corredate di tutti i documenti richiesti e redatti nella forma prescritta, non avranno effetto.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro, ai sensi dell'art. 1°, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 6.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma. Le date delle prove scritte saranno stabilite con successiva ordinanza ministeriale.

I concorrenti riceveranno avviso, in tempo debito, del giorno, dell'ora e del luogo in cui gli esami saranno tenuti.

Le tre prove scritte saranno una su un tema di diritto civile, una su un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale, ed una su un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

Saranno materie della prova orale:

a) il diritto civile, il diritto amministrativo, il diritto costituzionale e nozioni sull'ordinamento corporativo;

b) la legge ed il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

c) la legislazione scolastica e delle antichità e belle arti.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita ai sensi dell'art. 5, lettera *a*), del regolamento 15 agosto 1925, n. 1918.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali e la formazione della graduatoria si osserveranno le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Per l'assunzione ai 25 posti messi a concorso rimarranno fermi i diritti spettanti ai candidati invalidi di guerra e ai candidati ex combattenti, che risultino idonei, nei limiti fissati rispettivamente dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dall'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.

A parità di merito i candidati coniugati con prole saranno preferiti a quelli coniugati senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati.

Art. 9.

Al personale che sarà assunto per effetto del concorso, saranno applicate le disposizioni degli articoli 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084. Durante il periodo di prova, della durata non inferiore di mesi sei, sarà corrisposto ad ognuno l'assegno mensile lordo di cui al decreto del Ministro per le finanze in data 2 luglio 1929, oltre all'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 maggio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(2322)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 105.

Media dei cambi e delle rendite

del 10 maggio 1930 - Anno VIII

Francia	74.81	Oro	368.02
Svizzera	369.29	Belgrado	33.77
Londra	92.675	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.677	Albania (Franco oro)	366 —
Spagna	232.75	Norvegia	5.102
Belgio	2.666	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.554	Svezia	5.125
Vienna (Schillinge)	2.69	Polonia (Sloty)	213.75
Praga	56.54	Danimarca	5.10
Romania	11.32	Rendita 3.50 %	69.70
Peso Argentino Oro	16.66	Rendita 3.50 % (1902)	64 —
Peso Argentino Carta	7.375	Rendita 3 % lordo	41.95
New York	19.073	Consolidato 5 %	84 —
Dollaro Canadese	19 —	Obblig. Venezie 3.50%	74.70

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 40)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	447580	180 —	*Salamone Bernardo* fu Giovanni, dom. in Palermo, con usuf. vital. ad Albanese Anna fu Francesco, ved. Salamone, dom. a Palermo	*Aventi diritto alla credità* di Salamone Bernardo fu Giovanni, dom. in Palermo; con usuf. vital. ad Albanese ecc., come contro.
»	498901	2000 —	Brancato Ada di Tommaso, *nubile*, dom. a Palermo.	Brancato Ada di Tommaso, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Palermo.
3.50 %	226513	154 —	*Mallardi* Maria-Michela fu Cristiano, moglie di Tiraforti Eugenio, dom. in Foggia.	*Mallardo* Maria-Michela fu Cristiano, moglie ecc. come contro.
»	388514	52.50	*Mallardi Michelina* fu Cristiano, moglie di Tiraforti Eugenio di Zefferino, dom. a Faenza (Ravenna).	*Mallardo Maria-Michela* fu Cristiano, moglie ecc. come contro.
»	215191	17.50	Giavina *Pier* Emilia fu *Bernardo*, minorenne sotto la p. p. della madre Ianutolo Gros *Pier* Maria, dom. a Piedicavallo (Novara).	Giavina Emilia-*Elena* fu *Pier-Bernardo*, minore sotto la p. p. della madre Ianutolo Gros Maria, dom. come contro.
»	318292	24.50	Giavina *Pier* Emilia fu *Bernardo*, nubile, domiciliata a Piedicavallo (Novara).	Giavina Emilia-*Elena* fu *Pier-Bernardo*, nubile, dom. come contro.
Cons. 5 %	420067	65 —	Russo *Vittorio* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Mariglianella (Caserta).	Russo *Vittoria* di Giovanni, minore ecc., come contro.
3.50 % »	490551 303400	525 — 525 —	Fava *Cesare* fu Francesco, dom. a Salerno, vincolate.	Fava *Giulio-Cesare* fu Francesco, dom. a Salerno, vincolate.
Cons. 5 %	211152	60 —	Perin *Elisa* fu Giordano, nubile, dom. a Padova.	Perin *Luigia-Elisabetta, detta Elisa* fu Giordano, nubile, dom. a Padova.
Buono Tesoro quinquennale 13ª emissione	1076	Cap. 34.000 —	Enrietti *Mario* fu Domenico, minore, sotto la tutela di Gallo Luigi di Francesco.	Enrietti *Oslino-Mario Domenico* fu Domenico, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % »	369841 369840	425 — 425 —	Colombo Gemma } fu Antonio minori sot- Colombo Angelo } to la p. p. della madre *Vables Adele-Elena*, ved. di Colombo Antonio, dom. a Milano.	Colombo Gemma } fu Antonio, minori sot- Colombo Angelo } to la p. p. della madre *Vable Elena-Maria-Adele*, ved. ecc. come contro.
»	369842	420 —	Colombo Angelo e Gemma fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre *Vables Adele-Elena*, ved. di Colombo *Antonino*, dom. a Milano, con usuf. a *Vables Elena* di Giuseppe, ved. di Colombo Antonio, dom. a Milano.	Colombo Angelo e Gemma fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre *Vable Elena-Maria-Adele*, ved. di Colombo *Antonio*, dom. a Milano; con usuf. a *Vable Elena-Maria-Adele* di Giuseppe, ved. ecc. come contro.
»	194371	33.105 —	Oehlert *Dora* di Federico-Augusto, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Hohen Schonhaussen (Berlino) e sotto la curatela dell'avv Bonino Oreste fu Simone, dom. in Milano, con usuf. a Hintze Alma-Sofia fu Rodolfo, ved. di Panizzardi Ludovico-Carlo dom. in Milano.	Oehlert *Luisa-Dora* di Federico-Augusto, minore ecc. come contro, e con usuf. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	457435	180 —	Ricci Giuseppina, nubile, Michele e Lella fu Camillo, gli ultimi due minori sotto la p. p. della madre *Passeri* Assunta ved. Ricci, quali eredi indivisi del padre; con usufr. vital. a *Passeri* Assunta di Giuseppe, ved. di Ricci Camillo, dom. a Roma.	Ricci Giuseppina, nubile, Michele e Lella fu Camillo, gli ultimi due minori sotto la p. p. della madre *Passari* Assunta, ved. Ricci, quali eredi indivisi del padre; con usuf. vitalizio a *Passari* Assunta di Giuseppe, ved di Ricci Camillo, dom. a Roma.
»	115956	220 —	Rossi Pusateri Antonino, Francesca, Stefano, Pietro, *Salvatore* e Rosalia di Achille, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri da quest'ultimo, dom. in Trabia (Palermo).	Rossi Pusateri Antonino, Francesca, Stefano, Pietro, *Salvatora* e Rosalia di Achille, minori ecc. come contro.
»	311393	5000 —	*Rolando*-Ricci Gerolamo fu Gerolamo, dom. a Genova, vincolata.	*Rolandi*-Ricci Gerolamo fu *Luigi*, dom. a Genova, vincolata.
»	98090	250 —	Avanzino Luigi fu *Nicola*, dom. in Torriglia (Genova).	Avanzino Luigi fu *Andrea*, dom. in Torriglia (Genova).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 3 maggio 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2272)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Unica pubblicazione*).

Alienazione di rendita nominativa.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	672771	Guaia Maria fu Gerlando, moglie di Calogero Celauro di Antonino, domic. a Lipari (Messina) - vincolata . . . . L.	70 —

Roma, 30 aprile 1930 - Anno VIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2255)

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.